



REGOLAMENTO STRUTTURA TECNICA

Aggiornamento Libro Secondo: SETTORE UFFICIALI DI GARA

In vigore dal 1° luglio 2015

Approvato con delibera consiliare n. 115 /15 del 29 maggio 2015

INDICE

LIBRO SECONDO: SETTORE Ufficiali di Gara	4
TITOLO PRIMO: Organi preposti al SETTORE	4
Art. 17 - Organi preposti al Settore - Ufficiali di Gara: elenco, nomina, durata in carica	4
Art. 18 - Coordinatore Nazionale: compiti	4
Art. 19 - Commissioni Nazionali: composizione	5
Art. 20 - Commissioni Nazionali e Responsabile Nazionale del Settore Tecnico: compiti	5
Art. 21 – Settore Nazionale: incompatibilità	7
Art. 22 - Conferenza Nazionale: composizione, riunioni	7
Art. 23 - Commissario Regionale: nomina, durata in carica	7
Art. 24 - Commissario Regionale: compiti	8
Art. 25 - Commissione Regionale: composizione, nomina, durata in carica	8
Art. 26 - Commissione Regionale: compiti	9
Art. 27 - Commissario Regionale e Commissione Regionale: incompatibilità	9
Art. 28 - Conferenza Regionale: composizione, riunioni	9
Art. 29 - Commissario Provinciale: nomina, durata in carica	9
Art. 30 - Commissario Provinciale: compiti	10
Art. 31 - Commissione Provinciale: composizione, nomina, durata in carica	10
Art. 32 - Commissione Provinciale: compiti	11
Art. 33 - Commissario Provinciale e Commissione Provinciale: incompatibilità	11
Art. 34 - Conferenza Provinciale: composizione, riunioni	11
TITOLO SECONDO: Gli Ufficiali di Gara	11
Art. 35 - Ufficiali di Gara: nozione	11
Art. 36 - Ufficiali di gara: Segnapunti - nomina e requisiti generali	12
Art. 37 - Ufficiali di gara: Arbitri - nomina e requisiti generali	12
Art. 38 - Ufficiali di gara: Osservatori - nomina e requisiti generali	12
Art. 39 - Ufficiali di gara: Delegati Arbitrali - nomina e requisiti generali	13
Art. 40 - Ufficiali di gara: Supervisor Arbitrali di Beach Volley - nomina e requisiti generali	13
Art. 41 - Ufficiali di gara: Tesserati abilitati alle funzioni di Segnapunti Associato - nomina e requisiti generali	13
Art. 42 - Ufficiali di gara: Tesserati abilitati alle funzioni di Arbitro Associato - nomina e requisiti generali	13
Art. 43 - Ufficiali di gara: Tesserati abilitati alle funzioni di Osservatore Associato - nomina e requisiti generali	14
Art. 44 - Ufficiali di Gara: inquadramento territoriale	14
Art. 45 - Ufficiali di Gara: esclusione; riammissione	15
Art. 46 - Ufficiali di Gara: esercizio delle funzioni; condizioni	15
Art. 47 - Ufficiali di Gara: doveri	15
Art. 48 - Ufficiali di gara: infrazioni disciplinari	16
Art. 49 - Ufficiali di Gara - Segnapunti - Categorie: classificazione	16
Art. 50 - Ufficiali di Gara - Segnapunti - Funzioni: definizione ed effetti	16
Art. 51 - Ufficiali di gara - Segnapunti - Incompatibilità	16
Art. 52 - Ufficiali di Gara - Arbitri - Categorie: classificazione	17
Art. 53 - Arbitri Categoria Provinciale - Attività Indoor: classificazione	17
Art. 54 - Arbitri Categoria Regionale - Attività Indoor: classificazione.	17
Art. 55 - Arbitri Categoria Nazionale - Attività Indoor: classificazione	18
Art. 56 - Arbitri Categoria Regionale - Attività Beach: classificazione	18
Art. 57 - Arbitri Categoria Nazionale - Attività Beach: classificazione	18

Art. 58 - Passaggi di categoria e di ruolo: nozione	19
Art. 59 - Conferme e Passaggi di categoria e di ruolo: modalità	19
Art. 60 - Ufficiali di Gara - Arbitri - Funzioni: definizione ed effetti nell'ambito indoor	21
Art. 61 - Ufficiali di Gara - Arbitri - Funzioni: definizione ed effetti nell'ambito beach	22
Art. 62 - Ufficiali di Gara - Arbitri - Qualifiche	22
Art. 63 - Ufficiali di Gara - Arbitri - Riconoscimenti	22
Art. 64 - Ufficiali di gara: Arbitri - Incompatibilità	23
Art. 65 - Ufficiali di Gara - Osservatori - Categorie: classificazione	24
Art. 66 - Osservatori Categoria Regionale: classificazione.	24
Art. 67 - Ufficiali di Gara - Osservatori - Conferma e Passaggio di categoria: modalità	24
Art. 68 - Ufficiali di Gara - Osservatori - Funzioni: definizione ed effetti	24
Art. 69 - Ufficiali di gara: Osservatori - Incompatibilità	25
Art. 70 - Ufficiali di Gara - Delegati Arbitrali - Categorie: classificazione	25
Art. 71 - Ufficiali di Gara - Delegati Arbitrali - Conferma di categoria: modalità	25
Art. 72 - Ufficiali di Gara - Delegati Arbitrali - Funzioni: definizione ed effetti	25
Art. 73 - Ufficiali di Gara - Delegati Arbitrali - Riconoscimenti	26
Art. 74 - Ufficiali di gara: Delegati Arbitrali - Incompatibilità	26
Art. 75 - Ufficiali di Gara - Supervisor Arbitrali - Categorie: classificazione	26
Art. 76 - Ufficiali di Gara - Supervisor Arbitrali - Conferma di categoria: modalità	27
Art. 77 - Ufficiali di Gara - Supervisor Arbitrali - Funzioni: definizione ed effetti	27
Art. 78 - Ufficiali di Gara: Supervisor Arbitrali - Incompatibilità	27
TITOLO TERZO: La Qualificazione degli Ufficiali di Gara	27
Art. 79 - Qualificazione degli Ufficiali di Gara	27
Art. 80 - Qualificazione degli Ufficiali di Gara: La figura di Docente	28
Art. 81 - Corso per la nomina a Segnapunti	29
Art. 82 - Corso per l'abilitazione alla funzione di segnapunti associato	29
Art. 83 - Corso per la nomina ad Arbitro indoor	30
Art. 84 - Corso per l'abilitazione alla funzione di arbitro associato	30
Art. 85 - Corso per la nomina ad Arbitro beach	30
Art. 86 - Corso per la nomina ad Osservatore	30
Art. 87 - Corso per l'abilitazione alla funzione di osservatore associato	30
Art. 88 - Corso per il passaggio degli arbitri di Categoria Regionale in ambito indoor alla Categoria Nazionale	31
Art. 89 - Corso per il passaggio degli Arbitri di Categoria Regionale in ambito beach alla Categoria Nazionale	31
Art. 90 - Corso per l'inserimento nella Categoria Nazionale dei Delegati Arbitrali	31
Art. 91 - Corso per l'inserimento nella Categoria Nazionale dei Supervisor Arbitrali	32
Art. 92 - Corso per l'abilitazione alla funzione di Supervisore Arbitrale per Tornei Nazionali Giovanili	32
Art. 93 - Corso di abilitazione per la funzione di Addetto al Referto Elettronico	32
Art. 94 - Corso di abilitazione per la funzione di Giudice di Linea	32
Art. 95 - Corso di abilitazione per la funzione di Addetto al Video Check	32
Art. 96 - Raduni precampionato per gli Ufficiali di Gara	32
Art. 97 - Riunioni Tecniche Periodiche (RTP) per gli Ufficiali di Gara	33
Art. 98 - Corsi di aggiornamento per gli Ufficiali di Gara	33

LIBRO SECONDO: SETTORE UFFICIALI DI GARA**TITOLO PRIMO: ORGANI PREPOSTI AL SETTORE****Art. 17 - Organi preposti al Settore - Ufficiali di Gara: elenco, nomina, durata in carica**

1. Sono preposti al Settore Ufficiali di Gara i seguenti organi:
 - 1) il Coordinatore Nazionale;
 - 2) le Commissioni Nazionali ed il Responsabile Nazionale del Settore Tecnico;
 - 3) il Commissario Regionale;
 - 4) la Commissione Regionale;
 - 5) il Commissario Provinciale;
 - 6) la Commissione Provinciale.
2. Gli Organi di cui ai punti 1 e 2 sono nominati dal Consiglio Federale.
3. Il Consiglio Federale può revocare l'incarico agli organi di cui ai punti 1 e 2 ove ne constati gravi disfunzioni.
4. Gli Organi di cui ai punti 1.3, 1.4 e 1.5, 1.6 sono nominati rispettivamente dai Comitati Regionali e dai Comitati Provinciali.
Le nomine di cui ai punti 1.3 e 1.5 vengono ratificate dal Consiglio Federale con cadenza semestrale.
5. Per tutti i componenti di cui ai punti 1 e 2 del comma 1, l'incarico dura una stagione agonistica; per le peculiarità delle attività in carico alla Commissione Beach Volley e al Responsabile Nazionale del Settore Tecnico, i rispettivi incarichi coincidono con l'anno solare.
6. In caso di dimissioni o di incompatibilità dei componenti di cui ai punti 1 e 2 del comma 1, gli stessi vengono integrati, per nomina, dal Consiglio Federale.
7. Nell'ambito dell'attività del Settore sono previsti incontri collegiali con funzione consultiva a carattere nazionale (Conferenza Nazionale), a carattere regionale (Conferenza Regionale), a carattere provinciale (Conferenza Provinciale).

Art. 18 - Coordinatore Nazionale: compiti

1. Al Coordinatore Nazionale sono demandati i seguenti compiti:
 - 1) sovrintende al corretto funzionamento del Settore; coordina le Commissioni Nazionali fornendo le linee guida dell'attività e curando la loro interfunzionalità;
 - 2) propone al Consiglio Federale le nomine dei componenti delle Commissioni Nazionali e del Responsabile Nazionale del Settore Tecnico; sottopone allo stesso C.F. le proposte atte a garantire l'ulteriore sviluppo o ad eliminare eventuali carenze del Settore e segnala eventuali disfunzioni negli ambiti regionale e provinciale;
 - 3) ratifica i risultati dei corsi e delle prove di esame sostenute dagli Ufficiali di Gara della categoria regionale ai sensi del successivo articolo 79, punti 1b.1 e 1b.2;
 - 4) verifica che gli Ufficiali di Gara di Categoria Nazionale adempiano correttamente e nei termini previsti al tesseramento annuale;
 - 5) propone al Consiglio Federale eventuali modifiche alle Regole di Gioco, alla relativa Casistica ed ai sistemi di arbitraggio, sentito anche il parere del Responsabile Nazionale del Settore Tecnico;
 - 6) cura la programmazione e l'organizzazione dei raduni precampionato degli Ufficiali di Gara delle Categorie Nazionali in collaborazione con le rispettive Commissioni e con il Responsabile Nazionale del Settore Tecnico;
 - 7) assicura l'esecuzione delle delibere del Consiglio Federale affidate alla propria competenza;
 - 8) propone al Consiglio Federale l'attribuzione della qualifica di "Arbitro d'Onore" e, dopo aver valutato le domande pervenute per il tramite dei Commissari Regionali, quelle di "Arbitro Benemerito" e di "Delegato Arbitrale Benemerito";
 - 9) è responsabile dei flussi informativi e delle comunicazioni indirizzate alla CEV e all'FIVB relative all'attività degli Arbitri Internazionali;
 - 10) assolve gli altri compiti demandatigli dal Consiglio Federale o dal presente Regolamento.

2. Il Consiglio Federale, su proposta del Coordinatore Nazionale, può istituire una Segreteria di Settore con la nomina di uno o più collaboratori, il cui incarico ha durata annuale.
3. Il Consiglio Federale, sentito il parere del Coordinatore Nazionale, può nominare un Referente per l'attività internazionale che lo coadiuvi nei compiti di cui al presente articolo 18, comma 1, punto 9. Tale incarico ha durata annuale.

Art. 19 - Commissioni Nazionali: composizione

1. Le Commissioni Nazionali sono così individuate:
 - a) Commissione Ruolo A;
 - b) Commissione Ruolo B1;
 - c) Commissione Ruolo B2;
 - d) Commissione Valutazione Prestazioni;
 - e) Commissione Beach Volley;
 - f) Commissione Territorio.
2. Ogni Commissione è composta da un Commissario che potrà essere coadiuvato da uno o più Vice Commissari, in funzione delle specifiche esigenze della Commissione stessa.
3. Per l'attuazione dei propri compiti, le Commissioni possono avvalersi della collaborazione di ulteriori e qualificati tecnici ed esperti nominati dal Consiglio Federale su proposta del Coordinatore Nazionale.

Art. 20 - Commissioni Nazionali e Responsabile Nazionale del Settore Tecnico: compiti

1. Le Commissioni Nazionali di cui al comma 1, punti a), b), c), d), e) dell'articolo 19 garantiscono la corretta applicazione, da parte degli Ufficiali di Gara, di ogni disposizione relativa all'attività nazionale.
2. La Commissione Ruolo A provvede a:
 - 1) predisporre ad inizio stagione i gruppi di impiego e, nel corso della stessa, il piano operativo per le designazioni degli arbitri di ruolo A;
 - 2) stilare, al termine della stagione agonistica, le valutazioni degli arbitri di ruolo A da sottoporre all'approvazione del Coordinatore Nazionale e predisporre la documentazione idonea per la proposta dei ruoli per la stagione agonistica successiva;
 - 3) formulare al Coordinatore Nazionale eventuali proposte per la partecipazione di arbitri di ruolo A ai corsi per "Candidato Internazionale";
 - 4) assolvere gli altri compiti demandati dal Coordinatore Nazionale nell'ambito della programmazione annuale.
3. La Commissione Ruolo B1 provvede a:
 - 1) predisporre ad inizio stagione i gruppi di impiego e, nel corso della stessa, il piano operativo per le designazioni degli arbitri nei campionati di Serie B1;
 - 2) stilare, al termine della stagione agonistica, le valutazioni degli arbitri di ruolo B1 da sottoporre all'approvazione del Coordinatore Nazionale e predisporre la documentazione idonea per la proposta dei ruoli per la stagione agonistica successiva;
 - 3) assolvere gli altri compiti demandati dal Coordinatore Nazionale nell'ambito della programmazione annuale.
4. La Commissione Ruolo B2 provvede a:
 - 1) predisporre ad inizio stagione i gruppi di impiego e, nel corso della stessa, il piano operativo per le designazioni degli arbitri di ruolo B2 nei campionati di Serie B2;
 - 2) stilare, al termine della stagione agonistica, le valutazioni degli arbitri di ruolo B2 da sottoporre all'approvazione del Coordinatore Nazionale e predisporre la documentazione idonea per la proposta dei ruoli per la stagione agonistica successiva;
 - 3) assolvere gli altri compiti demandati dal Coordinatore Nazionale nell'ambito della programmazione annuale.
5. La Commissione Valutazione Prestazioni provvede a:

- 1) predisporre, secondo le linee guida impartite dal Coordinatore e sentite le esigenze delle Commissioni dei Ruoli A, B1 e B2, i modelli di valutazione delle prestazioni arbitrali, avendo cura di aggiornarli annualmente in funzione di novità regolamentari e/o di mutate esigenze di rilevazione;
- 2) predisporre ad inizio stagione i gruppi di impiego e, nel corso della stessa, il piano operativo per le designazioni dei Delegati Arbitrali nei campionati di Serie A1, A2, B1 e B2;
- 3) stilare, al termine della stagione agonistica, le valutazioni dei Delegati Arbitrali da sottoporre all'approvazione del Coordinatore Nazionale e predisporre la documentazione idonea per la proposta dei ruoli per la stagione agonistica successiva;
- 4) assolvere gli altri compiti demandati dal Coordinatore Nazionale nell'ambito della programmazione annuale.

6. La Commissione Beach Volley provvede a:

- 1) predisporre ad inizio stagione i gruppi di impiego e, nel corso della stessa, il piano operativo per le designazioni degli Arbitri di 1° e di 2° livello;
- 2) stilare, al termine della stagione agonistica, le valutazioni degli arbitri di 1° e di 2° livello da sottoporre all'approvazione del Coordinatore Nazionale e predisporre la documentazione idonea per la proposta dei ruoli per la stagione agonistica successiva;
- 3) formulare al Coordinatore Nazionale eventuali proposte per la partecipazione di arbitri di 1° livello a corsi per "Candidato Internazionale";
- 4) predisporre, nel corso della stagione, il piano di impiego dei Supervisor Arbitrali per le manifestazioni programmate;
- 5) predisporre, nel corso della stagione, il piano di impiego dei Supervisor Arbitrali per i Tornei Nazionali Giovanili programmati;
- 6) stilare, al termine della stagione agonistica, le valutazioni dei Supervisor Arbitrali da sottoporre all'approvazione del Coordinatore Nazionale e predisporre la documentazione idonea per la proposta dei ruoli per la stagione agonistica successiva;
- 7) assolvere gli altri compiti demandatigli dal Coordinatore Nazionale nell'ambito della programmazione annuale tra i quali rientra la predisposizione, nel corso della stagione, del piano di impiego dei Supervisor Tecnici e dei Direttori di Competizione nel rispetto delle norme previste dal Regolamento di Beach Volley.

7. La Commissione Territorio provvede a:

- 1) favorire, in stretta collaborazione con le Commissioni Regionali, le iniziative più efficaci per sviluppare la qualificazione tecnico/comportamentale degli Ufficiali di Gara della categoria regionale;
- 2) promuovere e coordinare, in collaborazione con il Responsabile Nazionale del Settore Tecnico, i corsi incentivanti su tutto il territorio, nel rispetto dei regolamenti di attuazione emanati in proposito;
- 3) definire, in stretta collaborazione con le Commissioni Provinciali, i processi di reclutamento e di mantenimento degli arbitri della categoria provinciale al fine di approfondire la conoscenza e ridurre il fenomeno del drop-out nei primi anni di attività;
- 4) assolvere gli altri compiti demandati dal Coordinatore Nazionale nell'ambito della programmazione annuale.

8. Al Responsabile Nazionale del Settore Tecnico sono demandati i seguenti compiti:

- 1) sovrintendere ai processi formativi degli Ufficiali di Gara di categoria nazionale nel rispetto delle linee guida fornite dal Coordinatore Nazionale;
- 2) partecipare ai lavori dell'Area Sviluppo e Formazione ai fini dell'uniformità delle metodologie didattiche e formative nell'ambito Federale;
- 3) coordinare l'attività dei Docenti Nazionali Ufficiali di Gara;
- 4) identificare, nell'ambito della autonomia delle Scuole Regionali Ufficiali di Gara, le linee guida di impiego dei Docenti Regionali; proporre tematiche-argomenti di particolare rilievo a cui indirizzare le attività formative degli UG di categoria regionale e provinciale;
- 5) comunicare all'Area Sviluppo e Formazione ed al Coordinatore Nazionale i nominativi dei tesserati che hanno partecipato con esito positivo ai corsi di abilitazione per la nomina a Docente Regionale e mantenere aggiornato, con periodicità annuale, l'elenco degli abilitati;
- 6) assolvere gli altri compiti demandati dal Coordinatore Nazionale nell'ambito della programmazione annuale.

Art. 21 – Settore Nazionale: incompatibilità

1. L'incarico di Coordinatore Nazionale, di Componente delle Commissioni Nazionali e di Responsabile Nazionale del Settore Tecnico è incompatibile con la qualifica di:

- 1) Ufficiale di Gara;
- 2) Commissario Regionale;
- 3) Componente della Commissione Regionale;
- 4) Commissario Provinciale;
- 5) Componente della Commissione Provinciale;
- 6) Presidente Federale, Vice Presidente Federale, Consigliere Federale o Revisore dei Conti;
- 7) Presidente o Componente di Comitato Regionale o Revisore dei Conti Territoriale;
- 8) Presidente o Componente di Comitato Provinciale o Revisore dei Conti Territoriale;
- 9) Componente di Organi di Giustizia;
- 10) Presidente o Dirigente di sodalizio affiliato;
- 11) Componente della Commissione Medica;
- 12) Allenatore;
- 13) Atleta.

Art. 22 - Conferenza Nazionale: composizione, riunioni

1. La Conferenza Nazionale è presieduta dal Coordinatore Nazionale ed è composta dai Commissari Regionali. Ai lavori della stessa partecipano di diritto i componenti della Commissione Territorio, della Segreteria del Settore e il Responsabile Nazionale del Settore Tecnico. Con cadenza biennale la Conferenza prevede anche la partecipazione dei Commissari Provinciali; in tale occasione la stessa potrà essere organizzata su base interregionale.

2. La Conferenza ha funzione consultiva su quanto attiene alla gestione, allo stato ed allo sviluppo tecnico - organizzativo del Settore.

3. Le riunioni della Conferenza vengono convocate dalla Segreteria Generale su richiesta del Coordinatore Nazionale.

4. La Conferenza Nazionale si riunisce almeno una volta nel corso della stagione agonistica.

5. Il Coordinatore Nazionale fissa data e sede di svolgimento; predispone altresì l'ordine del giorno degli argomenti da trattare anche su indicazione dei Commissari Regionali.

6. Il verbale della riunione deve essere trasmesso ai partecipanti della Conferenza, al Consiglio Federale ed ai Presidenti dei Comitati Regionali.

7. In caso di impedimento del Commissario Regionale, il Comitato Regionale potrà indicare, tra i componenti della Commissione Regionale, il nominativo del sostituto.

Art. 23 - Commissario Regionale: nomina, durata in carica

1. Il Commissario Regionale è preposto al funzionamento ed allo sviluppo del Settore nell'ambito della regione.

2. Il Commissario Regionale è nominato dal Comitato Regionale di competenza; la sua nomina viene ratificata dal Consiglio Federale.

3. Il Commissario Regionale dura in carica una stagione sportiva con possibilità di tacito rinnovo fino alla scadenza del mandato del Comitato Regionale.

4. In caso di dimissioni o di incompatibilità, il Comitato Regionale nomina, entro e non oltre 60 giorni, un nuovo Commissario che resta in carica per il periodo di cui al comma 3.

5. Nel caso in cui il Comitato Regionale deliberi di sostituire il Commissario Regionale nel corso della stagione sportiva, dovrà predisporre una nota circostanziata all'attenzione del Consiglio Federale motivando il provvedimento e procedere alla nomina di un nuovo Commissario entro e non oltre i 30 giorni successivi alla delibera adottata.

6. Il Consiglio Federale può revocare l'incarico al Commissario Regionale ove ne constati gravi disfunzioni. In caso di revoca, il Comitato Regionale procederà alla nomina, entro e non oltre 60 giorni da tale comunicazione, di un altro Commissario secondo quanto previsto dal comma 2.

Art. 24 - Commissario Regionale: compiti

1. È il referente dell'attività degli Ufficiali di Gara in regione.
2. Cura la preparazione tecnica comportamentale degli Ufficiali di Gara della categoria regionale.
3. Ratifica i risultati dei corsi e delle prove di esame sostenute dagli Ufficiali di Gara della categoria provinciale ai sensi del successivo articolo 79, punti 1a.1 e 1a.3 e provvede ad inoltrare la documentazione alla segreteria del Settore Nazionale secondo quanto previsto dalle circolari attuative.
4. Inoltra al Settore Nazionale, per la necessaria ratifica, i risultati dei corsi e delle prove di esame sostenute dagli Ufficiali di Gara della categoria regionale ai sensi del successivo articolo 79, punti 1b.1 e 1b.2.
5. Sovrintende all'attività dei Commissari Provinciali e segnala agli organi competenti (Comitato Provinciale, Comitato Regionale, Coordinatore Nazionale) le eventuali disfunzioni.
6. Cura l'esecuzione delle delibere del Consiglio Regionale affidate alla propria competenza.
7. Inoltra al Comitato Regionale le proposte di partecipazione degli Arbitri e degli Osservatori della categoria regionale ai corsi per l'inserimento nella categoria nazionale.
8. Predisporre la relazione annuale riepilogativa dell'attività degli Ufficiali di Gara di propria competenza e la trasmette al Comitato Regionale, alla Commissione Territorio e al Coordinatore Nazionale nel rispetto delle norme e dei termini stabiliti dalle circolari di attuazione.
9. Verifica che gli Ufficiali di Gara di categoria regionale adempiano correttamente e nei termini previsti al tesseramento annuale.
10. Inoltra al Coordinatore Nazionale, dopo aver verificato la sussistenza dei requisiti previsti dagli artt. 63 e 73, le domande presentate dagli aventi diritto per l'attribuzione della qualifica di "Arbitro Benemerito" e "Delegato Arbitrale Benemerito".
11. Verifica il corretto e tempestivo invio da parte dei Commissari Provinciali delle risultanze dei corsi di abilitazione di cui al comma 3 ai sensi dell'articolo 79, punto 1a.4.
12. Adempie alle altre disposizioni definite annualmente dal Coordinatore Nazionale.
13. L'incarico di Commissario Regionale è compatibile con gli incarichi di Responsabile della Scuola Regionale degli Ufficiali di Gara e di Referente Regionale Osservatori.

Art. 25 - Commissione Regionale: composizione, nomina, durata in carica

1. La Commissione Regionale è presieduta dal Commissario che potrà essere coadiuvato da uno o più Vice Commissari, in funzione delle specifiche esigenze della Commissione stessa, nonché dal Responsabile della Scuola Regionale degli Ufficiali di Gara (S.R.U.G.) e dal Referente Regionale Osservatori ove nominati.
2. I Componenti della Commissione Regionale sono nominati dal Comitato Regionale.
3. La Commissione Regionale dura in carica una stagione sportiva con possibilità di tacito rinnovo fino alla scadenza del mandato del Comitato Regionale.
4. In caso di dimissioni o di incompatibilità dei componenti, gli stessi vengono integrati secondo quanto previsto dal comma 2 e restano in carica per il periodo di cui al precedente comma 3.
5. Il Comitato Regionale può revocare l'incarico ad un componente della Commissione ove ne constati la disfunzione; in quest'ipotesi si potrà procedere alla nomina di un altro componente.

Art. 26 - Commissione Regionale: compiti

1. La Commissione Regionale è preposta a:

- 1) sovrintendere, per quanto di competenza, alla corretta applicazione, da parte degli Ufficiali di Gara impegnati nei campionati e nell'attività beach a livello regionale, di tutte le disposizioni federali emanate a livello nazionale e regionale;
- 2) predisporre ad inizio stagione i gruppi di impiego degli arbitri e, nel corso della stessa, il piano operativo per le designazioni degli arbitri indoor e degli osservatori nei campionati regionali e degli arbitri beach;
- 3) stilare, al termine della stagione agonistica, le valutazioni degli arbitri (indoor e beach) e degli osservatori appartenenti alla categoria regionale e predisporre la documentazione necessaria per le proposte di avanzamento per la stagione agonistica successiva.

Art. 27 - Commissario Regionale e Commissione Regionale: incompatibilità

1. L'incarico di Commissario Regionale e di componente della Commissione Regionale è incompatibile con la qualifica di:

- 1) Coordinatore Nazionale;
- 2) Componente delle Commissioni Nazionali o Responsabile Nazionale del Settore Tecnico;
- 3) Commissario Provinciale;
- 4) Componente della Commissione Provinciale;
- 5) Presidente Federale, Vice Presidente Federale, Consigliere Federale o Revisore dei Conti;
- 6) Presidente o Componente di Comitato Regionale o Revisore dei Conti Territoriale;
- 7) Presidente o Componente di Comitato Provinciale o Revisore dei Conti Territoriale;
- 8) Componente di Organi di Giustizia;
- 9) Presidente o Dirigente di sodalizio affiliato;
- 10) Allenatore;
- 11) Atleta.

Art. 28 - Conferenza Regionale: composizione, riunioni

1. La Conferenza Regionale è presieduta dal Commissario Regionale ed è composta dai componenti della Commissione Regionale e dai Commissari Provinciali di tutte le province della regione.
2. La Conferenza ha funzione consultiva per quanto attiene alla gestione, allo stato ed allo sviluppo tecnico - organizzativo del Settore.
3. La Conferenza si riunisce almeno due volte nel corso della stagione agonistica su convocazione del Presidente del Comitato Regionale.
4. Il Commissario Regionale, d'intesa con il Comitato Regionale, fissa data e sede di svolgimento; predisporre altresì l'ordine del giorno degli argomenti da trattare anche su indicazione dei Commissari Provinciali.
5. Il verbale della Conferenza dovrà essere inviato ai partecipanti, al Comitato Regionale, alla Commissione Territoriale e al Coordinatore Nazionale.
6. In caso di impedimento del Commissario Provinciale, il Comitato Provinciale potrà indicare, tra i componenti della Commissione Provinciale, il nominativo del sostituto.

Art. 29 - Commissario Provinciale: nomina, durata in carica

1. Il Commissario Provinciale è preposto al funzionamento e allo sviluppo del settore nell'ambito della provincia.
2. Il Commissario Provinciale è nominato dal Comitato Provinciale di competenza; la sua nomina viene ratificata dal Consiglio Federale.
3. Il Commissario Provinciale dura in carica una stagione sportiva con possibilità di tacito rinnovo fino alla scadenza del mandato del Comitato Provinciale.

4. In caso di dimissioni o di incompatibilità, il Comitato Provinciale nomina, entro e non oltre 60 giorni, un nuovo Commissario che resta in carica per il periodo di cui al comma 3.
5. Nel caso in cui il Comitato Provinciale deliberi di sostituire il Commissario Provinciale nel corso della stagione sportiva, dovrà predisporre una nota circostanziata all'attenzione del Consiglio Federale e del Comitato Regionale motivando il provvedimento e procedere alla nomina di un nuovo Commissario entro e non oltre i 30 giorni successivi alla delibera adottata.
6. Il Consiglio Federale può revocare l'incarico al Commissario Provinciale ove ne constati gravi disfunzioni. In caso di revoca, il Comitato Provinciale procederà alla nomina, entro e non oltre 60 giorni da tale comunicazione, di un altro Commissario secondo quanto previsto dal comma 2.

Art. 30 - Commissario Provinciale: compiti

1. È il referente dell'attività degli Ufficiali di Gara in provincia.
2. Cura la preparazione tecnica comportamentale degli Arbitri della categoria provinciale e, d'intesa con il Comitato Provinciale, ogni iniziativa per il reclutamento di nuovi arbitri e per il mantenimento degli stessi.
3. È responsabile della gestione tecnico-organizzativa dei corsi per nuovi arbitri indetti dal Comitato Provinciale interfacciandosi, a tal proposito, con il Responsabile della Scuola Regionale Ufficiali di Gara, se nominato, o con il Commissario Regionale.
4. Aggiorna il "Quadro Provinciale" degli Ufficiali di Gara che trasmette al Commissario Regionale all'inizio ed al termine di ogni stagione agonistica.
5. Inoltra al Commissario Regionale, per la necessaria ratifica, i risultati dei corsi e delle prove di esame di cui al comma 3 ai sensi dell'articolo 79, punti 1a.1 e 1a.3.
6. Inoltra al Commissario Regionale al termine degli stessi, le risultanze dei corsi di abilitazione di cui al comma 3 ai sensi dell'articolo 79, punto 1a.4.
7. Indice le riunioni tecniche di cui al successivo articolo 97; invia i relativi verbali al Commissario Regionale ed alla Segreteria del Settore Nazionale nei modi e nei tempi stabiliti dalle circolari di attuazione.
8. Cura l'esecuzione delle delibere del Comitato Provinciale affidate alla propria competenza.
9. Inoltra al Comitato Provinciale le proposte di promozione degli arbitri dalla categoria provinciale a quella regionale; trasmette successivamente tali proposte al Commissario Regionale entro i termini stabiliti dalle circolari annuali di attuazione.
10. Predisporre la relazione annuale riepilogativa dell'attività degli Ufficiali di Gara inseriti nel quadro provinciale di propria competenza e la trasmette al Comitato Provinciale, al Commissario Regionale e alla Commissione Territorio nel rispetto delle norme e dei termini stabiliti dalle circolari di attuazione.
11. Verifica che gli Ufficiali di Gara di categoria provinciale adempiano correttamente e nei termini previsti al tesseramento annuale.
12. Adempie alle altre disposizioni fissate annualmente dal Commissario Regionale.

Art. 31 - Commissione Provinciale: composizione, nomina, durata in carica

1. La Commissione Provinciale è composta dal Commissario che potrà essere coadiuvato da uno o più Vice Commissari, in funzione delle specifiche esigenze della Commissione stessa, nonché dal Referente Provinciale Osservatori, se nominato.
2. I Componenti della Commissione Provinciale sono nominati dal Comitato Provinciale di competenza.
3. La Commissione Provinciale dura in carica una stagione sportiva con possibilità di tacito rinnovo fino alla scadenza del mandato del Comitato Provinciale.
4. In caso di dimissioni o di incompatibilità dei componenti, gli stessi vengono integrati secondo quanto previsto al comma 2 e restano in carica per il periodo di cui al comma 3.

5. Il Comitato Provinciale può revocare l'incarico ad un componente della Commissione ove ne constati la disfunzione; in questa ipotesi si potrà procedere alla nomina di un altro componente.

Art. 32 - Commissione Provinciale: compiti

1. La Commissione Provinciale è preposta a:

- 1) sovrintendere, per quanto di competenza, alla corretta applicazione, da parte degli arbitri impegnati nei campionati provinciali, di tutte le disposizioni federali emanate a livello nazionale, regionale e provinciale;
- 2) predisporre il piano operativo per le designazioni degli arbitri e degli osservatori nei campionati provinciali;
- 3) stilare, al termine della stagione agonistica, le valutazioni dei segnapunti e degli arbitri della categoria provinciale e predisporre la documentazione necessaria per la proposta dei ruoli per la stagione agonistica successiva.

Art. 33 - Commissario Provinciale e Commissione Provinciale: incompatibilità

1. L'incarico di Commissario Provinciale e di Componente della Commissione Provinciale è incompatibile con la qualifica di:

- 1) Coordinatore Nazionale;
- 2) Componente delle Commissioni Nazionali o Responsabile Nazionale del Settore Tecnico;
- 3) Commissario Regionale;
- 4) Componente della Commissione Regionale;
- 5) Presidente Federale, Vice Presidente Federale, Consigliere Federale o Revisore dei Conti;
- 6) Presidente o Componente di Comitato Regionale o Revisore dei Conti Territoriale;
- 7) Presidente o Componente di Comitato Provinciale o Revisore dei Conti Territoriale;
- 8) Componente di Organi di Giustizia;
- 9) Presidente o Dirigente di sodalizio affiliato;
- 10) Allenatore;
- 11) Atleta.

Art. 34 - Conferenza Provinciale: composizione, riunioni

1. La Conferenza Provinciale, presieduta dal Commissario Provinciale, è la riunione degli Ufficiali di Gara inseriti nel "Quadro Provinciale".
2. La Conferenza ha funzione consultiva per quanto attiene alla gestione ed allo sviluppo tecnico ed organizzativo.
3. La Conferenza si riunisce ogni due anni su convocazione del Presidente del Comitato Provinciale.
4. Il Commissario Provinciale, d'intesa con il Comitato Provinciale e sentito anche il Commissario Regionale, fissa l'ordine del giorno con gli argomenti oggetto di trattazione.
5. Possono partecipare alla Conferenza tutti gli Ufficiali di Gara del "Quadro Provinciale" in regola con il tesseramento e che non siano sottoposti alla sanzione disciplinare della sospensione a tempo determinato ai sensi del Regolamento Giurisdizionale.
6. Il verbale della riunione dovrà essere inviato al Comitato Provinciale e al Commissario Regionale.

TITOLO SECONDO: GLI UFFICIALI DI GARA

Art. 35 - Ufficiali di Gara: nozione

1. Sono Ufficiali di Gara gli aderenti alla FIPAV tesserati in qualità di:

- a) Segnapunti;
- b) Arbitro;
- c) Osservatore;
- d) Delegato Arbitrale;

e) Supervisore Arbitrale di Beach Volley.

nonché, come successivamente precisato, i tesserati abilitati a svolgere le funzioni di:

- h) Segnapunti Associato;
- i) Arbitro Associato;
- l) Osservatore Associato.

Art. 36 - Ufficiali di gara: Segnapunti - nomina e requisiti generali

1. Possono essere nominati Segnapunti i cittadini italiani e stranieri che:

- 1) abbiano compiuto il 16° anno di età;
- 2) siano di buona condotta morale e civile e non abbiano riportato condanne con sentenze passate in giudicato;
- 3) abbiano idonea costituzione fisica comprovata da apposito certificato rilasciato dalle autorità sanitarie in conformità a quanto indicato nelle circolari annuali del Settore;
- 4) abbiano frequentato il corso di formazione indicato nel successivo articolo 79, punto 1a.1 ed abbiano superato il relativo esame finale;
- 5) abbiano formalmente aderito alla FIPAV con la sottoscrizione del tesseramento ed il pagamento della relativa quota, secondo quanto previsto nel Regolamento Affiliazione e Tesseramento.

2. Per quanto riguarda i cittadini stranieri extracomunitari, gli stessi devono essere in possesso del permesso di soggiorno nel rispetto delle normative vigenti.

Art. 37 - Ufficiali di gara: Arbitri - nomina e requisiti generali

1. Possono essere nominati Arbitri sia nell'ambito indoor che nell'ambito beach i cittadini italiani e stranieri che:

- 1) abbiano compiuto il 16° anno di età;
- 2) siano di buona condotta morale e civile e non abbiano riportato condanne con sentenze passate in giudicato;
- 3) abbiano idonea costituzione fisica comprovata da apposito certificato rilasciato dalle autorità sanitarie in conformità a quanto indicato nelle circolari annuali del Settore;
- 4) abbiano frequentato i corsi di formazione indicati nel successivo articolo 79, punto 1a.3 e/o punto 1b.1 ed abbiano superato i relativi esami finali;
- 5) abbiano formalmente aderito alla FIPAV con la sottoscrizione del tesseramento ed il pagamento della relativa quota, secondo quanto previsto nel Regolamento Affiliazione e Tesseramento.

2. Per quanto riguarda i cittadini stranieri extracomunitari, gli stessi debbono essere in possesso del permesso di soggiorno nel rispetto delle normative vigenti.

Art. 38 - Ufficiali di gara: Osservatori - nomina e requisiti generali

1. Possono essere nominati Osservatori i cittadini italiani e stranieri che:

- 1) abbiano compiuto il 25° anno di età;
- 2) siano di buona condotta morale e civile e non abbiano riportato condanne con sentenze passate in giudicato;
- 3) abbiano idonea costituzione fisica comprovata da apposito certificato rilasciato dalle autorità sanitarie in conformità a quanto indicato nelle circolari annuali del Settore;
- 4) abbiano frequentato il corso di formazione indicato nel successivo articolo 79, punto 1b.2 ed abbiano superato il relativo esame finale;
- 5) abbiano formalmente aderito alla FIPAV con la sottoscrizione del tesseramento ed il pagamento della relativa quota, secondo quanto previsto nel Regolamento Affiliazione e Tesseramento.

2. Per quanto riguarda i cittadini stranieri extracomunitari, gli stessi debbono essere in possesso del permesso di soggiorno nel rispetto delle normative vigenti.

Art. 39 - Ufficiali di gara: Delegati Arbitrali - nomina e requisiti generali

1. Possono essere nominati Delegati Arbitrali i cittadini italiani e stranieri che:
 - 1) abbiano compiuto il 30° anno di età;
 - 2) siano di buona condotta morale e civile e non abbiano riportato condanne con sentenze passate in giudicato;
 - 3) abbiano idonea costituzione fisica comprovata da apposito certificato rilasciato dalle autorità sanitarie in conformità a quanto indicato nelle circolari annuali del Settore;
 - 4) abbiano frequentato il corso di formazione indicato nel successivo articolo 79, punto 1c.2 ed abbiano superato il relativo esame finale;
 - 5) abbiano formalmente aderito alla FIPAV con la sottoscrizione del tesseramento ed il pagamento della relativa quota, secondo quanto previsto nel Regolamento Affiliazione e Tesseramento.
2. Per quanto riguarda i cittadini stranieri extracomunitari, gli stessi debbono essere in possesso del permesso di soggiorno nel rispetto delle normative vigenti.

Art. 40 - Ufficiali di gara: Supervisor Arbitrali di Beach Volley - nomina e requisiti generali

1. Possono essere nominati, nell'ambito beach, Supervisor Arbitrali i cittadini italiani e stranieri che:
 - 1) abbiano compiuto il 30° anno di età;
 - 2) siano di buona condotta morale e civile e non abbiano riportato condanne con sentenze passate in giudicato;
 - 3) abbiano idonea costituzione fisica comprovata da apposito certificato rilasciato dalle autorità sanitarie in conformità a quanto indicato nelle circolari annuali del Settore;
 - 4) siano stati Arbitri di 1° livello per almeno tre stagioni agonistiche;
 - 5) abbiano frequentato il corso di formazione indicato nel successivo articolo 79, punto 1c.7 ed abbiano superato il relativo esame finale;
 - 6) abbiano formalmente aderito alla FIPAV con la sottoscrizione del tesseramento ed il pagamento della relativa quota, secondo quanto previsto nel Regolamento Affiliazione e Tesseramento.
2. Per quanto riguarda i cittadini stranieri extracomunitari, gli stessi debbono essere in possesso del permesso di soggiorno nel rispetto delle normative vigenti.

Art. 41 - Ufficiali di gara: Tesserati abilitati alle funzioni di Segnapunti Associato - nomina e requisiti generali

1. Possono essere abilitati alle funzioni di Segnapunti Associato i dirigenti, gli allenatori, gli atleti che:
 - 1) abbiano compiuto il 16° anno di età;
 - 2) abbiano superato il corso di abilitazione indicato nel successivo articolo 79, punto 1a.2;
 - 3) abbiano formalmente aderito alla FIPAV con la sottoscrizione del tesseramento ed il pagamento della relativa quota in qualità di dirigente, allenatore, atleta.
2. Le funzioni di segnapunti associato possono essere svolte in tutti i Campionati ad eccezione di quelli di serie A1 e A2.
3. I tesserati abilitati alle funzioni di segnapunti associato potranno svolgere le loro funzioni fino al compimento del 65° anno di età.
4. Ai Segnapunti Associati non si applicano le disposizioni previste dagli articoli 34, 44, 45, 96, 97, 98.

Art. 42 - Ufficiali di gara: Tesserati abilitati alle funzioni di Arbitro Associato - nomina e requisiti generali

1. Possono essere abilitati alle funzioni di arbitro associato i dirigenti, gli allenatori, gli atleti che:
 - 1) abbiano compiuto il 16° anno di età;
 - 2) abbiano superato il corso di abilitazione indicato nel successivo articolo 79, punto 1a.4;
 - 3) abbiano formalmente aderito alla FIPAV con la sottoscrizione del tesseramento ed il pagamento della relativa quota in qualità di dirigente, allenatore, atleta.

2. Possono altresì svolgere le funzioni di arbitro associato gli Ufficiali di Gara tesserati come osservatori o delegati arbitrali, nonché i segnapunti che abbiano superato il corso di abilitazione indicato nel successivo articolo 79, punto 1a.4.
3. Le funzioni di arbitro associato possono essere svolte solo nelle fasi provinciali dei campionati di categoria fino all'Under 16/F e Under 17/M e nei campionati provinciali fino alla 2° divisione.
4. I tesserati abilitati alle funzioni di arbitro associato potranno svolgere le loro funzioni fino al compimento del 65° anno di età, fermo restando l'obbligo, a partire dal 55° anno di età, di presentare annualmente un certificato rilasciato dalle autorità sanitarie in conformità a quanto indicato nelle circolari annuali del Settore.
5. Agli Arbitri Associati non si applicano le disposizioni previste dagli articoli 34, 44, 45, 96, 97, 98.

Art. 43 - Ufficiali di gara: Tesserati abilitati alle funzioni di Osservatore Associato - nomina e requisiti generali

1. Possono essere abilitati alle funzioni di osservatore associato gli arbitri indoor appartenenti alla Categoria Nazionale che abbiano superato il corso di abilitazione indicato nel successivo articolo 79, punto 1b.3.
2. Possono altresì svolgere le funzioni di osservatore associato gli Ufficiali di Gara tesserati come Delegati Arbitrali.
3. Le funzioni di osservatore associato possono essere svolte solo nei campionati regionali e/o provinciali.
4. L'attività di osservatore associato svolta dagli arbitri indoor appartenenti alla Categoria Nazionale nei campionati regionali è equiparata a quella degli osservatori della categoria regionale ed è riconosciuta, come periodo di permanenza nel ruolo, per gli effetti del successivo art. 67 comma 1, punto 2.

Art. 44 - Ufficiali di Gara: inquadramento territoriale

1. Gli Ufficiali di Gara, in possesso dei requisiti previsti dai precedenti articoli, vengono inseriti nel quadro della provincia in cui si trova il comune presso il quale hanno la residenza o il domicilio (quadro provinciale). Tale inquadramento è compito del Commissario Provinciale.
2. All'inizio ed al termine di ogni stagione agonistica, secondo le norme emanate annualmente, sarà compito del Commissario Provinciale trasmettere al Commissario Regionale l'elenco aggiornato degli Ufficiali di Gara inquadrati nel quadro provinciale.
3. È compito del Commissario Regionale trasmettere alla Commissione Territorio e al Coordinatore Nazionale l'elenco aggiornato degli Ufficiali di Gara inquadrati nei quadri provinciali della regione di riferimento.
4. Nel caso in cui un Ufficiale di Gara richieda per motivi personali di poter svolgere l'attività a livello locale in una provincia diversa da quella nel cui quadro è inserito, dovrà inoltrare debita e motivata comunicazione al proprio Commissario Provinciale, indicando la provincia di interesse; lo stesso valuterà i motivi della richiesta e, se li riterrà fondati, contatterà il Commissario Provinciale dell'altra provincia coinvolta, trasmettendogli la documentazione così come indicato nelle circolari di attuazione e dismetterà l'Ufficiale di Gara dal quadro, informando il Commissario Regionale. Il nuovo Commissario Provinciale competente inserirà l'Ufficiale di Gara nel proprio quadro ed informerà il proprio Commissario Regionale.
5. Se il trasferimento avviene tra province di regioni diverse, nell'iter del trasferimento, dovranno essere necessariamente coinvolti i Commissari Regionali interessati.
6. In caso di problematiche che dovessero emergere, i Commissari Provinciali o Regionali interessati dovranno relazionare al Coordinatore Nazionale che si esprimerà sull'accoglimento della richiesta.

Art. 45 - Ufficiali di Gara: esclusione; riammissione

1. L'esclusione è disposta dal Coordinatore Nazionale, anche su segnalazione dei Commissari Provinciali e/o Regionali.
2. L'esclusione può essere:
 - 1) definitiva (dismissione o cancellazione dai quadri operanti);
 - 2) temporanea (sospensione o messa fuori quadro).
3. L'esclusione definitiva deve essere disposta quando l'Ufficiale di Gara:
 - 1) abbia presentato espressa dichiarazione di dimissioni;
 - 2) non abbia rinnovato il tesseramento annuale entro i termini previsti dalle circolari attuative emanate in proposito;
 - 3) abbia ricevuto una o più sospensioni per un periodo complessivo superiore ai dodici mesi o sia stato radiato;
 - 4) sia stato dimesso dall'ultima categoria di appartenenza (provinciale per i segnapunti e per gli arbitri indoor, regionale per gli arbitri di beach e per gli osservatori).
4. L'esclusione temporanea deve essere disposta quando:
 - 1) si sia verificato uno dei motivi di incompatibilità previsti dagli articoli 51, 64, 69, 74 e 78;
 - 2) l'Ufficiale di Gara abbia ricevuto la sanzione disciplinare della sospensione a tempo determinato ai sensi del Regolamento Giurisdizionale per un periodo pari od inferiore ai dodici mesi. L'esclusione deve intendersi per tutta la durata della sospensione.
5. Con l'esclusione definitiva prevista dal comma 3, l'Ufficiale di Gara cessa la propria appartenenza alla FIPAV.
6. Gli Ufficiali di Gara esclusi temporaneamente conservano tutti i diritti connessi alla loro posizione federale ma non possono essere inseriti nei ruoli operanti.
7. Gli Ufficiali di Gara esclusi temporaneamente possono essere riammessi nel quadro, su espressa richiesta da presentare entro tre mesi dal venir meno della causa ostativa, secondo quanto di seguito precisato:
 - 1) con riferimento al comma 4, punto 1 al venir meno del motivo di incompatibilità e comunque non oltre dodici mesi. Tale limitazione temporale non si applica per incarichi ricoperti nell'ambito del Settore Nazionale U.G.;
 - 2) con riferimento al comma 4, punto 2 al termine del periodo di sospensione.
8. Gli Ufficiali di Gara che siano stati esclusi definitivamente dai quadri operanti potranno, tranne nei casi di radiazione, esservi riammessi previa frequenza agli specifici corsi base di formazione (vedasi articolo 79 comma 1 punto 1, lettere 1a o 1b) e superamento delle relative prove di abilitazione.

Art. 46 - Ufficiali di Gara: esercizio delle funzioni; condizioni

1. Condizione essenziale per l'esercizio delle funzioni di Ufficiale di Gara è l'inserimento nel quadro di cui al precedente articolo 44 e la permanenza nello stesso.

Art. 47 - Ufficiali di Gara: doveri

1. Gli Ufficiali di Gara devono:
 - 1) rispettare gli obblighi imposti a tutti gli aderenti alla FIPAV dallo Statuto e dai Regolamenti Federali;
 - 2) tenere in ogni circostanza un comportamento adeguato alla funzione;
 - 3) attenersi alle disposizioni tecnico comportamentali contenute nelle circolari attuative;
 - 4) curare periodicamente la propria preparazione fisica e tecnica;
 - 5) partecipare alle attività federali di formazione e di aggiornamento.
2. Gli Ufficiali di Gara che operano in ambito beach sono tenuti anche al rispetto delle norme contenute nei Regolamenti Federali di Beach Volley.
3. Gli Ufficiali di Gara, fermo restando i principi dell'etica sportiva che, anche a tutela dell'immagine della FIPAV, rendono inopportuni interventi su blog o social network (anche se firmati con nomi di

fantasia o nickname) con altri tesserati soprattutto se sottoposti alle proprie valutazioni, sono tenuti a non rilasciare interviste a qualsiasi mezzo di comunicazione o dichiarazioni pubbliche attraverso siti internet, posta elettronica, forum, blog, social networks etc. con riferimento alla propria attività di tesserato. Nel caso in cui si dovesse verificare una specifica esigenza in tale senso, l'Ufficiale di Gara dovrà richiedere una specifica e preventiva richiesta ai rispettivi Responsabili (Commissario Provinciale per gli Ufficiali di Gara della categoria provinciale, Commissario Regionale per gli Ufficiali di Gara della categoria regionale, Coordinatore Nazionale per gli Ufficiali di Gara della categoria nazionale) e riceverne apposita autorizzazione. Sarà compito dei Commissari Provinciali e Regionali informare il Coordinatore Nazionale in proposito e fornire, su richiesta, copia della documentazione concernente le dichiarazioni rese dall'Ufficiale di gara. Analogamente è vietato l'utilizzo non autorizzato di loghi federali su documentazione diffusa in rete.

4. Gli Arbitri di sesso femminile in stato di gravidanza sono tenuti ad informare del loro stato le Commissioni del Ruolo a cui appartengono (nel caso di Arbitri della Categoria Regionale impiegati nei campionati nazionali anche le Commissioni Nazionali di riferimento) ed in tale periodo non saranno designati. Al termine dello stesso, gli Arbitri saranno reinseriti nel Ruolo di appartenenza.

5. La violazione dei doveri previsti dai commi 1, 2, 3 e 4 costituisce infrazione disciplinare.

Art. 48 - Ufficiali di gara: infrazioni disciplinari

1. Le sanzioni per le infrazioni disciplinari degli Ufficiali di Gara ed i procedimenti per la loro applicazione sono previsti nel Regolamento Giurisdizionale.

2. Per i Segnapunti Associati e per gli Arbitri Associati la competenza ad accertare eventuali violazioni ed adottare eventuali provvedimenti è, in prima istanza, del Giudice Sportivo Territoriale.

Art. 49 - Ufficiali di Gara - Segnapunti - Categorie: classificazione

1. Gli Ufficiali di Gara, tesserati in qualità di Segnapunti, vengono classificati nella categoria provinciale e nel ruolo provinciale.

2. Sono Segnapunti coloro che sono inseriti nell'apposito ruolo dal Comitato Provinciale.

3. I Segnapunti potranno svolgere le loro funzioni fino al compimento del 65° anno di età.

Art. 50 - Ufficiali di Gara - Segnapunti - Funzioni: definizione ed effetti

1. Gli Ufficiali di Gara, tesserati in qualità di Segnapunti, esercitano le funzioni di segnapunti nelle gare di tutti i campionati ad eccezione di quelli di Serie A1 e A2.

2. Gli Ufficiali di Gara, tesserati in qualità di Segnapunti, possono altresì svolgere le funzioni di arbitro associato qualora abbiano superato il corso di abilitazione previsto (art.79 punto 1a.4).

Art. 51 - Ufficiali di gara - Segnapunti - Incompatibilità

1. Il tesseramento in qualità di Segnapunti è incompatibile con quello di:

- 1) Arbitro;
- 2) Osservatore;
- 3) Delegato Arbitrale;
- 4) Supervisore Arbitrale di Beach Volley;
- 5) Presidente o Dirigente di sodalizio affiliato;
- 6) Allenatore.

2. Le funzioni di Segnapunti sono quelle e solo quelle indicate all'art.49.

3. Le funzioni di Segnapunti sono incompatibili con gli incarichi di:

- 1) Coordinatore Nazionale, Componente di Commissione Nazionale, Responsabile Nazionale del Settore Tecnico;

- 2) Presidente Federale, Vice Presidente Federale, Consigliere Federale o Revisore dei Conti;
 - 3) Presidente o Componente di Comitato Regionale o Revisore dei Conti Territoriale;
 - 4) Presidente o Componente di Comitato Provinciale o Revisore dei Conti Territoriale;
 - 5) Componente di Organi di Giustizia;
4. Verificandosi un motivo d'incompatibilità, il Segnapunti viene escluso temporaneamente dal quadro degli Ufficiali di Gara ai sensi dell'articolo 45.

Art. 52 - Ufficiali di Gara - Arbitri - Categorie: classificazione

1. Gli Ufficiali di gara, tesserati in qualità di Arbitri, vengono classificati nelle seguenti Categorie:

Attività Indoor:

Arbitri della Categoria Provinciale;
Arbitri della Categoria Regionale;
Arbitri della Categoria Nazionale.

Attività Beach:

Arbitri della Categoria Regionale;
Arbitri della Categoria Nazionale.

Art. 53 - Arbitri Categoria Provinciale - Attività Indoor: classificazione

1. Gli Arbitri indoor della Categoria Provinciale vengono classificati in:
 - a) Arbitri di Ruolo Provinciale;
 - b) Arbitri Master Provinciali.
2. Sono Arbitri di Ruolo Provinciale gli arbitri che:
 - 1) sono inseriti nel ruolo a seguito di delibera del Comitato Provinciale;
 - 2) esercitano le funzioni di arbitro nei campionati provinciali e partecipano alle attività federali del Settore.
3. Gli Arbitri potranno rimanere nel Ruolo Provinciale fino al compimento del 55° anno di età.
4. Sono Arbitri Master Provinciali gli arbitri che:
 - 1) hanno compiuto il 55° anno di età;
 - 2) hanno fatto parte della categoria provinciale.
5. L'Arbitro Master può dirigere gare dei Campionati Provinciali, in funzione dei fabbisogni operativi della Commissione Provinciale, fino al compimento del 65° anno, fermo restando l'obbligo di presentare annualmente un certificato rilasciato dalle autorità sanitarie in conformità a quanto indicato nelle circolari annuali del Settore.

Art. 54 - Arbitri Categoria Regionale - Attività Indoor: classificazione.

1. Gli Arbitri indoor della Categoria Regionale vengono classificati in:
 - a) Arbitri di Ruolo Regionale;
 - b) Arbitri Master Regionali.
2. Sono Arbitri di Ruolo Regionale gli arbitri che:
 - 1) sono inseriti nel ruolo a seguito di delibera del Comitato Regionale;
 - 2) esercitano le funzioni di arbitro nei campionati regionali e partecipano alle attività federali del Settore.
3. Gli Arbitri potranno rimanere nel Ruolo Regionale fino al compimento del 55° anno di età.
4. Sono Arbitri Master Regionali gli arbitri che:
 - 1) hanno compiuto il 55° anno di età;
 - 2) hanno fatto parte della categoria regionale e/o nazionale.
5. L'Arbitro Master può dirigere gare dei Campionati Regionali, in funzione dei fabbisogni operativi della Commissione Regionale, fino al compimento del 65° anno, fermo restando l'obbligo di presentare

annualmente un certificato rilasciato dalle autorità sanitarie in conformità a quanto indicato nelle circolari annuali del Settore.

Art. 55 - Arbitri Categoria Nazionale - Attività Indoor: classificazione

1. Gli arbitri indoor della Categoria Nazionale vengono classificati in:
 - a) Arbitri di Ruolo B2;
 - a1) Sono arbitri di Ruolo B2 gli arbitri che vengono inseriti in tale ruolo a seguito di delibera del Consiglio Federale;
 - a2) L'inserimento nel Ruolo B2 attribuisce all'arbitro il diritto di esercitare le relative funzioni nei Campionati Nazionali di Serie B2.
 - b) Arbitri di Ruolo B1;
 - b1) Sono arbitri di Ruolo B1 gli arbitri che vengono inseriti in tale ruolo a seguito di delibera del Consiglio Federale;
 - b2) L'inserimento nel Ruolo B1 attribuisce all'arbitro il diritto di esercitare le relative funzioni nei Campionati Nazionali di Serie B1.
 - c) Arbitri di Ruolo A.
 - c1) Sono arbitri di Ruolo A gli arbitri che vengono inseriti in tale ruolo a seguito di delibera del Consiglio Federale;
 - c2) L'inserimento nel Ruolo A attribuisce all'arbitro il diritto di esercitare le relative funzioni nei Campionati Nazionali di Serie A1 e A2;
 - c3) Per gli arbitri di Ruolo A è obbligatorio presentare annualmente un certificato di idoneità all'attività sportiva agonistica.
2. Gli arbitri di cui sopra terminano la loro attività nazionale al compimento del 55° anno di età.

Art. 56 - Arbitri Categoria Regionale - Attività Beach: classificazione

1. Gli Arbitri di Beach Volley di Categoria Regionale vengono classificati in:
 - a) Arbitri di 3° Livello;
 - b) Arbitri Master di Beach Volley.
2. Sono Arbitri di 3° Livello gli arbitri che:
 - 1) sono inseriti nel ruolo a seguito di delibera del Comitato Regionale;
 - 2) esercitano le funzioni di arbitro nei campionati e nei tornei provinciali e regionali e partecipano alle attività federali del Settore.
3. Gli Arbitri di 3° livello potranno rimanere nel ruolo regionale fino al compimento del 55° anno di età.
4. Sono Arbitri Master Regionali gli arbitri che:
 - 1) hanno compiuto il 55° anno di età;
 - 2) hanno fatto parte della categoria regionale e/o nazionale.
5. L'Arbitro Master può dirigere gare in manifestazioni regionali, in funzione dei fabbisogni operativi della Commissione Regionale, fino al compimento del 65° anno, fermo restando l'obbligo di presentare annualmente un certificato rilasciato dalle autorità sanitarie in conformità a quanto indicato nelle circolari annuali del Settore.

Art. 57 - Arbitri Categoria Nazionale - Attività Beach: classificazione

1. Gli Arbitri di Beach Volley della Categoria Nazionale vengono classificati in:
 - a) Arbitri di 2° Livello;
 - a1. Sono Arbitri di 2° Livello gli arbitri che vengono inseriti in tale ruolo a seguito di delibera del Consiglio Federale;

a2. L'inserimento nel 2° Livello attribuisce il diritto di esercitare le relative funzioni nei tornei e nei campionati nazionali, così come annualmente indicato nelle normative emesse;

b) Arbitri di 1° Livello.

b1. Sono Arbitri di 1° Livello gli arbitri che vengono inseriti in tale ruolo a seguito di delibera del Consiglio Federale;

b2. L'inserimento nel 1° Livello attribuisce il diritto di esercitare le relative funzioni nei tornei e nei campionati nazionali, così come annualmente indicato nelle normative emesse.

2. Gli Arbitri di cui sopra terminano la loro attività in campo nazionale al compimento del 55° anno di età.

Art. 58 - Passaggi di categoria e di ruolo: nozione

1. È ammesso il passaggio da una categoria inferiore ad una immediatamente superiore (progressione di categoria) e da una categoria superiore ad una immediatamente inferiore (retrocessione di categoria).

Le progressioni e le retrocessioni di categoria vengono pertanto così definite:

1) nell'ambito indoor, dalla categoria provinciale a quella regionale e viceversa e da quella regionale a quella nazionale e viceversa;

2) nell'ambito beach, dalla categoria regionale a quella nazionale e viceversa.

2. Nella categoria nazionale è ammesso il passaggio da un ruolo inferiore ad uno superiore (progressione di ruolo) e da un ruolo superiore ad uno inferiore (retrocessione di ruolo). Le progressioni e le retrocessioni di ruolo vengono così definite:

1) nell'ambito indoor, dal ruolo B2 al ruolo B1 e viceversa e dal ruolo B1 al ruolo A e viceversa;

2) nell'ambito beach, dal 2° livello al 1° livello e viceversa.

Art. 59 - Conferme e Passaggi di categoria e di ruolo: modalità

1. Arbitri indoor della Categoria Provinciale:

1) Gli Arbitri vengono confermati nel ruolo o vengono dimessi secondo le valutazioni redatte dalla Commissione Provinciale in occasione della stesura annuale del ruolo provinciale approvato dal Comitato Provinciale. È compito del Commissario Provinciale, sentito il parere del Comitato Provinciale, proporre l'avanzamento degli arbitri di ruolo provinciale più meritevoli al Commissario Regionale che sottoporrà i nominativi ritenuti idonei alla ratifica del Comitato Regionale;

2) Gli Arbitri di ruolo provinciale potranno essere proposti per un avanzamento qualora abbiano maturato un'anzianità nel ruolo di almeno un'intera stagione agonistica;

3) Gli Arbitri retrocessi dalla categoria regionale in quella provinciale potranno essere riproposti per un nuovo avanzamento nella categoria regionale dopo aver svolto attività meritoria nei campionati provinciali per almeno un'intera stagione agonistica.

2. Arbitri indoor della Categoria Regionale:

1) Gli Arbitri vengono confermati nel ruolo o vengono retrocessi nella categoria provinciale secondo le valutazioni redatte dalla Commissione Regionale in occasione della stesura annuale del ruolo regionale approvato dal Comitato Regionale. È compito del Commissario Regionale, sentito il parere del Comitato Regionale, predisporre l'elenco degli arbitri di ruolo regionale partecipanti al corso per il passaggio nella categoria nazionale (Ruolo B2) da inoltrare al Coordinatore Nazionale;

2) Gli Arbitri di ruolo regionale potranno essere proposti per un avanzamento qualora abbiano maturato un'anzianità nel ruolo di almeno due stagioni agonistiche e nel rispetto delle normative emesse annualmente dal Settore Nazionale;

3) Gli Arbitri retrocessi dal ruolo B2 della categoria nazionale potranno essere riproposti per un ritorno nella categoria nazionale (ruolo B2) dopo aver svolto attività meritoria nei campionati regionali per almeno due stagioni agonistiche e nel rispetto delle normative emesse annualmente dal Settore Nazionale.

3. Arbitri indoor della Categoria Nazionale:

a) Arbitri di Ruolo B2;

- a1) Gli Arbitri vengono confermati nel ruolo B2 o vengono retrocessi nel ruolo regionale secondo le valutazioni redatte dalla Commissione Nazionale Ruolo B2 approvate dal Coordinatore Nazionale in occasione della stesura annuale dei ruoli nazionali deliberati dal Consiglio Federale;
- a2) Gli Arbitri del ruolo B2 potranno essere proposti per un avanzamento nel ruolo superiore qualora abbiano maturato un'anzianità nel ruolo di almeno tre stagioni agonistiche complete;
- a3) Gli Arbitri retrocessi dal ruolo B1 al ruolo B2 potranno essere riproposti per un nuovo avanzamento nel ruolo B1 dopo aver svolto attività meritoria per almeno tre stagioni agonistiche nei campionati di Serie B2 e nel rispetto delle normative emesse annualmente dal Settore Nazionale;
- a4) Gli Arbitri del ruolo B2 che non adempiono, nei modi e nei tempi previsti, agli obblighi indicati nelle circolari di inizio stagione diramate dal Settore, non consentendo di fatto il regolare impiego nei campionati di competenza, verranno inseriti al termine stagione stessa nella categoria regionale.

b) Arbitri di Ruolo B1;

- b1) Gli Arbitri vengono confermati nel ruolo B1 o vengono retrocessi nel ruolo B2 secondo le valutazioni redatte dalla Commissione Nazionale Ruolo B1 approvate dal Coordinatore Nazionale in occasione della stesura annuale dei ruoli nazionali deliberati dal Consiglio Federale;
- b2) Gli Arbitri del ruolo B1 potranno essere proposti per un avanzamento nel ruolo superiore qualora abbiano maturato un'anzianità nel ruolo di almeno tre stagioni agonistiche complete;
- b3) Gli Arbitri retrocessi dal ruolo A al ruolo B1 potranno essere riproposti per un nuovo avanzamento nel Ruolo A dopo aver svolto attività meritoria per almeno tre stagioni agonistiche nei campionati di Serie B1 e nel rispetto delle normative emesse annualmente dal Settore Nazionale;
- b4) Gli Arbitri del Ruolo B1 che non adempiono, nei modi e nei tempi previsti, agli obblighi indicati nelle circolari di inizio stagione diramate dal Settore, non consentendo di fatto il regolare impiego nei campionati di competenza, verranno inseriti al termine stagione stessa nella categoria regionale.

c) Arbitri di Ruolo A.

- c1) Gli Arbitri vengono confermati nel ruolo A o vengono retrocessi nel ruolo B1 secondo le valutazioni redatte dalla Commissione Nazionale Ruolo A approvate dal Coordinatore Nazionale in occasione della stesura annuale dei ruoli nazionali deliberati dal Consiglio Federale;
- c2) Gli Arbitri del ruolo A che non adempiono, nei modi e nei tempi previsti, agli obblighi indicati nelle circolari di inizio stagione diramate dal Settore, non consentendo di fatto il regolare impiego nei campionati di competenza, verranno inseriti al termine stagione stessa nella categoria regionale.

4. Arbitri di Beach Volley della Categoria Regionale:

- 1) Gli Arbitri vengono confermati nel ruolo o vengono dimessi secondo le valutazioni redatte dalla Commissione Regionale in occasione della stesura annuale del ruolo regionale approvato dal Comitato Regionale. Sarà cura del Commissario Regionale, sentito il parere del Comitato Regionale, segnalare gli arbitri più meritevoli alla Commissione Beach Volley che, dopo averne verificato le qualità in tornei a carattere nazionale, sottoporrà i nominativi ritenuti idonei per una promozione all'approvazione del Coordinatore Nazionale ed alla successiva delibera del Consiglio Federale in occasione della stesura dei ruoli;
- 2) Gli Arbitri di 3° livello potranno essere proposti per un avanzamento qualora abbiano maturato un'anzianità nel ruolo di almeno due stagioni agonistiche e nel rispetto delle normative emesse annualmente dal Settore Nazionale;
- 3) Gli Arbitri retrocessi dal 2° livello della categoria nazionale potranno essere riproposti per il ritorno in tale livello dopo aver svolto attività meritoria in campo regionale per almeno due stagioni agonistiche e nel rispetto delle normative emesse annualmente dal Settore Nazionale.

5. Arbitri di Beach Volley della Categoria Nazionale:

a) Arbitri di 2° Livello;

- a1) Gli Arbitri vengono confermati nel 2° livello o vengono retrocessi nel ruolo regionale secondo le valutazioni redatte dalla Commissione Nazionale Beach Volley approvate dal Coordinatore Nazionale in occasione della stesura annuale dei ruoli nazionali deliberata dal Consiglio Federale;
- a2) Gli Arbitri potranno essere proposti per un avanzamento nel ruolo superiore qualora abbiano maturato un'anzianità nel ruolo di almeno due stagioni agonistiche;

a3) Gli Arbitri retrocessi dal 1° al 2° livello potranno essere riproposti per il ritorno al 1° livello dopo aver svolto attività meritoria per almeno due stagioni agonistiche nel 2° livello e nel rispetto delle normative emesse annualmente dal Settore Nazionale;

a4) Gli Arbitri di 2° livello che non adempiono, nei modi e nei tempi previsti, agli obblighi indicati nelle circolari di inizio stagione diramate dal Settore, non consentendo di fatto il regolare impiego nelle manifestazioni nazionali, verranno inseriti al termine stagione stessa nella categoria regionale.

b) Arbitri di 1° Livello.

b1) Gli Arbitri vengono confermati nel 1° livello o vengono retrocessi nel 2° livello secondo le valutazioni redatte dalla Commissione Nazionale Beach Volley approvate dal Coordinatore Nazionale in occasione della stesura annuale dei ruoli nazionali deliberati dal Consiglio Federale;

b2) Gli Arbitri di 1° livello che non adempiono, nei modi e nei tempi previsti, agli obblighi indicati nelle circolari di inizio stagione diramate dal Settore, non consentendo di fatto il regolare nelle manifestazioni nazionali, verranno inseriti al termine stagione stessa nella categoria regionale.

Art. 60 - Ufficiali di Gara - Arbitri - Funzioni: definizione ed effetti nell'ambito indoor

1. Le funzioni previste per gli Arbitri Indoor sono:

- 1) 1° Arbitro;
- 2) 2° Arbitro;
- 3) Segnapunti addetto al referto cartaceo;
- 4) Segnapunti addetto al referto elettronico;
- 5) Giudice di Linea;
- 6) Addetto al Video Check;
- 7) Osservatore Associato;
- 8) Tutte le funzioni arbitrali dell'attività beach di cui al successivo art. 61, dopo aver superato i corsi di abilitazione di cui all'art.79, punto 1b.1.

2. Gli Arbitri sono designati ad espletare le funzioni di 1° e 2° arbitro nelle gare dei campionati corrispondenti al ruolo in cui sono inquadrati.

3. Gli stessi possono essere designati ad espletare le medesime funzioni in gare di campionati di serie inferiori rispetto al ruolo nel quale sono inquadrati e, a titolo sperimentale, anche in gare di campionati per cui sono previsti arbitri del ruolo immediatamente superiore.

4. La funzione di Segnapunti addetto al referto cartaceo, può essere svolta da:

- 1) Arbitri di categoria provinciale e/o regionale nei campionati provinciali, regionali, nazionali di B2 e di B1.

5. La funzione di Segnapunti addetto al referto elettronico, nei campionati indicati annualmente dalle normative federali, può essere svolta, nel rispetto delle modalità sotto indicate, da:

- 1) Arbitri dei ruoli B1 e B2;
- 2) Arbitri di ruolo regionale, proposti dal Commissario Regionale, che abbiano superato l'apposito corso a carattere nazionale di cui all'articolo 79 punto 1c.3.

6. La funzione di Giudice di Linea, nei campionati indicati annualmente dalle normative federali, può essere svolta da:

- 1) Arbitri dei ruoli B1 e B2;
- 2) Arbitri di ruolo regionale, proposti dal Commissario Regionale, che abbiano superato l'apposito corso a carattere nazionale di cui all'articolo 79 punto 1c.4.

7. La funzione di Addetto al Video Check, nei campionati indicati annualmente dalle normative federali, può essere svolta da:

- 1) Arbitri dei ruoli B1 e B2 che abbiano superato l'apposito corso di cui all'articolo 79, punto 1c.5;
- 2) Arbitri di categoria regionale, provenienti dai ruoli nazionali, che abbiano superato l'apposito corso di cui all'articolo 79, punto 1c.5 e che abbiano acquisito una significativa esperienza in tale funzione.

8. Gli arbitri, per espletare le funzioni di cui ai comma 5), 6) e 7), vengono designati dal Settore Nazionale secondo quanto indicato annualmente nelle circolari attuative.

9. La funzione di Osservatore Associato nei campionati regionali e/o provinciali, può essere svolta dagli Arbitri della categoria nazionale che abbiano superato il corso di abilitazione previsto dall'articolo 79 punto 1b.3.

Art. 61 - Ufficiali di Gara - Arbitri - Funzioni: definizione ed effetti nell'ambito beach

1. Le funzioni previste per gli Arbitri beach sono:

- 1) 1° Arbitro;
- 2) 2° Arbitro;
- 3) Segnapunti addetto al referto cartaceo;
- 4) Giudice di Linea;
- 5) Supervisore Arbitrale per Tornei Nazionali Giovanili (riservata ai soli Arbitri Internazionali che hanno superato i corsi di abilitazione di cui all'art. 79, punto 1c.8);
- 6) Tutte le funzioni arbitrali dell'attività indoor dopo aver superato i corsi di abilitazione di cui all'art.79, punto 1a.3.

Art. 62 - Ufficiali di Gara - Arbitri - Qualifiche

1. Gli Arbitri indoor della Categoria Nazionale di ruolo A possono conseguire le seguenti qualifiche:

- 1) Candidato Internazionale, dopo aver superato il corso indetto dalla Federazione Internazionale;
- 2) Internazionale, a seguito di nomina da parte della Federazione Internazionale.

2. Gli Arbitri di cui al precedente comma verranno segnalati alle Commissioni Europea ed Internazionale dal Coordinatore Nazionale.

3. Gli arbitri non confermati nel Ruolo A non verranno più segnalati alle Commissioni Europea ed Internazionale e, conseguentemente, non potranno più svolgere attività internazionale.

4. Gli Arbitri di beach volley della Categoria Nazionale di 1° livello possono conseguire le seguenti qualifiche:

- 1) Candidato Internazionale, dopo aver superato il corso indetto dalla Federazione Internazionale;
- 2) Internazionale, a seguito di nomina da parte della Federazione Internazionale.

5. Gli Arbitri di cui al comma 4 verranno segnalati alle Commissioni Europea ed Internazionale dal Coordinatore Nazionale.

6. Gli Arbitri non confermati nel 1° Livello non verranno più segnalati alle Commissioni Europea ed Internazionale e, conseguentemente, non potranno più arbitrare in campo internazionale.

7. La qualifiche di Arbitro Internazionale indoor e di Arbitro Internazionale beach sono tra di loro incompatibili.

Art. 63 - Ufficiali di Gara - Arbitri - Riconoscimenti

1. Il Consiglio Federale, su proposta del Coordinatore Nazionale, procede alla nomina di Arbitro Benemerito. La domanda, per il tramite del Commissario Regionale di pertinenza, può essere presentata da coloro che:

- 1) non facciano più parte dei quadri arbitrali operanti;
- 2) non abbiano riportato condanne con sentenze passate in giudicato;
- 3) non abbiano riportato la sanzione disciplinare della sospensione a tempo determinato in ambito federale;
- 4) abbiano svolto attività meritoria per almeno venti stagioni agonistiche, di cui almeno dieci come Arbitro delle Categorie Nazionali in ambito indoor o in ambito beach;
- 5) in alternativa, abbiano ricoperto per almeno sedici anni, anche non consecutivi, l'incarico di Fiduciario Arbitri Provinciale e/o di Fiduciario Arbitri Regionale e/o di Commissario Provinciale e/o di Commissario Regionale.

2. Gli Arbitri Benemeriti possono essere inseriti negli organici degli Osservatori della Categoria Regionale e/o nell'organico dei Delegati Arbitrali dopo aver superato i corsi di abilitazione di cui all'art. 79, punti 1b.2 e 1c.2.
3. Gli Arbitri Benemeriti hanno diritto al tesseramento gratuito.
4. Il Consiglio Federale, su proposta del Coordinatore Nazionale, nomina Arbitri d'Onore gli Arbitri che:
 - 1) non facciano più parte dei quadri arbitrali operanti;
 - 2) siano di buona condotta morale e civile e non abbiano riportato condanne con sentenze passate in giudicato;
 - 3) abbiano svolto attività meritoria per almeno venti stagioni agonistiche ed abbiano diretto gare in Campionati del Mondo e/o Olimpiadi in ambito indoor o in ambito beach;
 - 4) in alternativa al punto 3, abbiano diretto gare nei campionati di Serie A ed abbiano fatto parte di Commissioni Nazionali del Settore per almeno dodici anni, anche non consecutivi.
5. Gli Arbitri d'Onore possono essere inseriti negli organici degli Osservatori della Categoria Regionale e/o nell'organico dei Delegati Arbitrali dopo aver superato i corsi di abilitazione di cui all'art. 79, punti 1b.2 e 1c.2.
6. Gli Arbitri d'Onore hanno diritto al tesseramento gratuito.

Art. 64 - Ufficiali di gara: Arbitri - Incompatibilità

1. Il tesseramento in qualità di arbitro indoor è incompatibile con quello di:
 - 1) Segnapunti;
 - 2) Osservatore;
 - 3) Delegato Arbitrale;
 - 4) Presidente o Dirigente di sodalizio affiliato;
 - 5) Allenatore;
 - 6) Arbitro Beach;
 - 7) Supervisore Arbitrale di Beach Volley;
 - 8) Supervisore Tecnico di Beach Volley.
2. Il tesseramento in qualità di arbitro beach è incompatibile con quello di:
 - 1) Segnapunti;
 - 2) Osservatore;
 - 3) Delegato Arbitrale;
 - 4) Presidente o Dirigente di sodalizio affiliato;
 - 5) Allenatore;
 - 6) Arbitro Indoor;
 - 7) Supervisore Unico di Beach Volley;
 - 8) Supervisore Arbitrale di Beach Volley;
 - 9) Supervisore Tecnico di Beach Volley;
 - 10) Direttore di Competizione.
3. Il tesseramento come arbitro è incompatibile con quello di atleta, allorché l'arbitro stesso viene inserito nei ruoli della categoria nazionale.
4. Le funzioni di arbitro sono quelle e solo quelle indicate agli articoli 60 e 61.
5. Le funzioni di arbitro sono incompatibili con gli incarichi di:
 - 1) Coordinatore Nazionale, Componente di Commissione Nazionale, Responsabile Nazionale del Settore Tecnico;
 - 2) Presidente Federale, Vice Presidente Federale, Consigliere Federale o Revisore dei Conti;
 - 3) Presidente o Componente di Comitato Regionale o Revisore dei Conti Territoriale;
 - 4) Presidente o Componente di Comitato Provinciale o Revisore dei Conti Territoriale;
 - 5) Componente di Organi di Giustizia.
6. Verificandosi un motivo d'incompatibilità, l'arbitro viene escluso temporaneamente dal quadro degli Ufficiali di Gara ai sensi dell'articolo 45.

Art. 65 - Ufficiali di Gara - Osservatori - Categorie: classificazione

1. Gli Ufficiali di Gara, tesserati in qualità di Osservatori, vengono classificati nella seguente Categoria:
 - 1) Osservatori della Categoria Regionale;

Art. 66 - Osservatori Categoria Regionale: classificazione.

1. Gli Osservatori della Categoria Regionale vengono classificati in:
 - a) Osservatore di Ruolo Regionale;
 - b) Osservatori Master Regionali.
2. Sono Osservatori di ruolo regionale gli osservatori che:
 - 1) sono inseriti nel ruolo a seguito di delibera del Comitato Regionale;
 - 2) esercitano le funzioni di osservatore nei Campionati Regionali e/o Provinciali e partecipano alle attività federali del Settore.
3. Gli osservatori potranno rimanere nel ruolo regionale fino al compimento del 65° anno di età.
4. Sono Osservatori Master Regionali gli osservatori che:
 - 1) hanno compiuto il 65° anno di età;
 - 2) hanno fatto parte delle categorie regionali e/o nazionali.
5. L'Osservatore Master può svolgere attività agonistica nei Campionati Regionali, in funzione dei fabbisogni operativi della Commissione Regionale, fino al compimento del 70° anno, fermo restando l'obbligo di presentare annualmente un certificato rilasciato dalle autorità sanitarie in conformità a quanto indicato nelle circolari annuali del Settore.
6. Possono far parte degli Osservatori Master Regionali anche i Delegati Arbitrali che, avendo compiuto il 65° anno di età, inoltrano al Commissario Regionale la richiesta di proseguire l'attività nei Campionati Regionali e Provinciali e di partecipare alle attività federali del Settore.

Art. 67 – Ufficiali di Gara - Osservatori - Conferma e Passaggio di categoria: modalità

1. Osservatori della Categoria Regionale:
 - 1) Gli Osservatori vengono confermati nel ruolo o vengono dimessi secondo le valutazioni redatte dalla Commissione Regionale in occasione della stesura annuale del Ruolo Regionale approvato dal Comitato Regionale. È compito del Commissario Regionale, sentito il parere del Comitato Regionale, predisporre l'elenco degli osservatori partecipanti al corso per il passaggio nella Categoria Nazionale dei Delegati Arbitrali da inoltrare al Coordinatore Nazionale;
 - 2) Gli Osservatori potranno essere proposti per un avanzamento qualora abbiano maturato un'anzianità nel ruolo di almeno due stagioni agonistiche e nel rispetto delle normative emesse annualmente dal Settore Nazionale.

Art. 68 - Ufficiali di Gara - Osservatori - Funzioni: definizione ed effetti

1. Le funzioni previste per gli Osservatori, oltre a quella intrinseca, sono:
 - 1) Arbitro Associato.
 - 2) Tutte le funzioni non arbitrali nell'ambito beach.
2. Gli Osservatori sono designati ad espletare le funzioni specifiche nelle gare dei campionati regionali e provinciali.
3. Per quanto riguarda la funzione di arbitro associato, la stessa può essere svolta nei campionati previsti all'articolo 42.
4. Per quanto riguarda l'ambito beach, l'Osservatore può svolgere le funzioni di Supervisore Arbitrale, una volta superato il corso di abilitazione di cui all'art. 79, punto 1c.7 nonché le funzioni di Supervisore Unico, di Supervisore Tecnico e di Direttore di Competizione, una volta che sia stato abilitato dalle competenti strutture.

Art. 69 - Ufficiali di gara: Osservatori - Incompatibilità

1. Il tesseramento in qualità di Osservatore è incompatibile con quello di:
 - 1) Segnapunti;
 - 2) Arbitro indoor;
 - 3) Delegato Arbitrale;
 - 4) Presidente o Dirigente di sodalizio affiliato;
 - 5) Allenatore;
 - 6) Atleta;
 - 7) Arbitro beach.
2. Le funzioni di Osservatore sono quelle e solo quelle indicate all'articolo 68.
3. Le funzioni di Osservatore sono incompatibili con gli incarichi di:
 - 1) Coordinatore Nazionale, Componente di Commissione Nazionale, Responsabile Nazionale del Settore Tecnico;
 - 2) Presidente Federale, Vice Presidente Federale, Consigliere Federale o Revisore dei Conti;
 - 3) Presidente o Componente di Comitato Regionale o Revisore dei Conti Territoriale;
 - 4) Presidente o Componente di Comitato Provinciale o Revisore dei Conti Territoriale;
 - 5) Componente di Organi di Giustizia.
4. Verificandosi un motivo d'incompatibilità, l'osservatore viene escluso temporaneamente dal quadro degli Ufficiali di Gara ai sensi dell'articolo 45.

Art. 70 - Ufficiali di Gara - Delegati Arbitrali - Categorie: classificazione

1. Gli Ufficiali di gara, tesserati in qualità di Delegati Arbitrali, vengono classificati nella seguente Categoria:
 - 1) Delegati Arbitrali della Categoria Nazionale.
2. Sono Delegati Arbitrali i tesserati che:
 - 1) vengono inseriti nel ruolo a seguito di delibera del Consiglio Federale.
3. I Delegati Arbitrali potranno svolgere attività agonistica fino al compimento del 65° anno di età.

Art. 71 - Ufficiali di Gara - Delegati Arbitrali - Conferma di categoria: modalità

1. I Delegati Arbitrali vengono confermati o vengono dimessi secondo le valutazioni redatte dalla Commissione Valutazione Prestazioni, approvate dal Coordinatore Nazionale, in occasione della stesura annuale dei ruoli nazionali deliberati dal Consiglio Federale.
2. I Delegati Arbitrali dimessi dalla Categoria Nazionale verranno inseriti d'ufficio nella Categoria Regionale degli Osservatori e non potranno essere riproposti per l'inserimento nella Categoria Nazionale.
3. I Delegati Arbitrali che non adempiono, nei modi e nei tempi previsti, agli obblighi indicati nelle circolari di inizio stagione diramate dal Settore, non consentendo di fatto il regolare impiego nei campionati di competenza, verranno dimessi dal Ruolo.

Art. 72 - Ufficiali di Gara - Delegati Arbitrali - Funzioni: definizione ed effetti

1. Le funzioni previste per i Delegati Arbitrali, oltre a quella intrinseca, sono:
 - 1) Osservatore Associato;
 - 2) Arbitro Associato;
 - 3) Tutte le funzioni non arbitrali nell'ambito beach.
2. I Delegati Arbitrali sono designati ad espletare le funzioni specifiche nelle gare dei campionati di Serie A1, A2, B1 e B2.

3. Le funzioni di Delegato Arbitrale possono essere svolte anche da componenti del Settore Nazionale nonché da componenti italiani delle Commissioni di Arbitraggio C.E.V. e F.I.V.B, su indicazione del Coordinatore Nazionale.
4. Per quanto riguarda la funzione di osservatore associato, la stessa può essere svolta nei campionati regionali e provinciali.
5. Per quanto riguarda la funzione di arbitro associato, la stessa può essere svolta nei campionati previsti all'articolo 42.
6. Per quanto riguarda l'ambito beach, il Delegato Arbitrale può svolgere le funzioni di Supervisore Arbitrale di Beach Volley, una volta superato il corso di abilitazione di cui all'art. 79, punto 1c.7 nonché le funzioni di Supervisore Unico, di Supervisore Tecnico e di Direttore di Competizione, una volta che sia stato abilitato dalle competenti strutture.

Art. 73 - Ufficiali di Gara – Delegati Arbitrali - Riconoscimenti

1. Il Consiglio Federale, su proposta del Coordinatore Nazionale, procede alla nomina di Delegato Arbitrale Benemerito. La domanda, per il tramite del Commissario Regionale di pertinenza, può essere presentata da coloro che:
 - 1) non facciano più parte dei quadri operanti;
 - 2) non abbiano riportato condanne con sentenze passate in giudicato;
 - 3) non abbiano riportato la sanzione disciplinare della sospensione a tempo determinato in ambito federale;
 - 4) abbiano svolto attività meritoria, anche in qualità di arbitro, per almeno venti stagioni agonistiche, di cui almeno dieci come Osservatore/Delegato Arbitrale nei campionati nazionali;
 - 5) in alternativa, abbiano ricoperto per almeno sedici anni, anche non consecutivi, l'incarico di Referente Regionale Osservatori;
 - 6) non abbiano già conseguito il riconoscimento di Arbitro Benemerito, Osservatore Benemerito o Arbitro d'Onore.
2. I Delegati Arbitrali Benemeriti hanno diritto al tesseramento gratuito.

Art. 74 - Ufficiali di gara: Delegati Arbitrali - Incompatibilità

1. Il tesseramento in qualità di Delegato Arbitrale è incompatibile con quello di:
 - 1) Segnapunti;
 - 2) Arbitro indoor;
 - 3) Osservatore;
 - 4) Presidente o Dirigente di sodalizio affiliato;
 - 5) Allenatore;
 - 6) Atleta;
 - 7) Arbitro beach.
2. Le funzioni di Delegato Arbitrale sono quelle e solo quelle indicate all'articolo 72.
3. Le funzioni di Delegato Arbitrale sono incompatibili con gli incarichi di:
 - 1) Presidente Federale, Vice Presidente Federale, Consigliere Federale o Revisore dei Conti;
 - 2) Presidente o Componente di Comitato Regionale o Revisore dei Conti Territoriale;
 - 3) Presidente o Componente di Comitato Provinciale o Revisore dei Conti Territoriale;
 - 4) Componente di Organi di Giustizia.
4. Verificandosi un motivo d'incompatibilità, il Delegato Arbitrale viene escluso temporaneamente dal quadro degli Ufficiali di Gara ai sensi dell'articolo 45.

Art. 75 - Ufficiali di Gara - Supervisor Arbitrali - Categorie: classificazione

1. Gli Ufficiali di Gara, tesserati in qualità di Supervisor Arbitrali nell'ambito Beach, vengono classificati nella seguente Categoria:

- 1) Supervisorì Arbitrali della Categoria Nazionale.
2. Sono Supervisorì Arbitrali i tesserati che:
 - 1) vengono inseriti nel ruolo a seguito di delibera del Consiglio Federale.
3. I Supervisorì Arbitrali potranno svolgere attività agonistica fino al compimento del 65° anno di età.

Art. 76 - Ufficiali di Gara - Supervisorì Arbitrali - Conferma di categoria: modalità

1. I Supervisorì Arbitrali vengono confermati nella categoria nazionale o vengono dismessi secondo le valutazioni redatte dalla Commissione Nazionale Beach Volley approvate dal Coordinatore Nazionale in occasione della stesura annuale dei ruoli nazionali deliberati dal Consiglio Federale.
2. I Supervisorì Arbitrali dismessi dalla Categoria Nazionale potranno svolgere la funzione di Supervisore Unico a livello regionale e non potranno essere riproposti per l'inserimento nella Categoria Nazionale.
3. I Supervisorì Arbitrali che non adempiono, nei modi e nei tempi previsti, agli obblighi indicati nelle circolari di inizio stagione diramate dal Settore, non consentendo di fatto il regolare impiego nelle manifestazioni nazionali, verranno dismessi dal Ruolo.

Art. 77 - Ufficiali di Gara - Supervisorì Arbitrali - Funzioni: definizione ed effetti

1. I Supervisorì Arbitrali sono designati ad espletare le funzioni specifiche nelle manifestazioni di beach volley a carattere nazionale.
2. Per quanto riguarda l'ambito indoor, il Supervisore Arbitrale può svolgere le funzioni di Delegato Arbitrale e/o di Osservatore, una volta superati i corsi di abilitazione di cui all'art. 79, punti 1b.2 e 1c.2.
3. Le funzioni di Supervisore Arbitrale possono essere svolte anche da componenti del Settore Nazionale nonché da componenti italiani delle Commissioni C.E.V. e F.I.V.B, su indicazione del Coordinatore Nazionale.

Art. 78 - Ufficiali di Gara: Supervisorì Arbitrali - Incompatibilità

1. Il tesseramento in qualità di Supervisore Arbitrale è incompatibile con quello di:
 - 1) Segnapunti;
 - 2) Arbitro;
 - 3) Presidente di sodalizio affiliato;
 - 4) Supervisore Tecnico e Direttore di Competizione in ambito beach
 - 5) Allenatore indoor e beach o Maestro beach;
 - 6) Atleta.
2. Le funzioni di Supervisore Arbitrale sono incompatibili con gli incarichi di:
 - 1) Presidente Federale, Vice Presidente Federale, Consigliere Federale o Revisore dei Conti;
 - 2) Presidente o Componente di Comitato Regionale o Revisore dei Conti Territoriale;
 - 3) Presidente o Componente di Comitato Provinciale o Revisore dei Conti Territoriale;
 - 4) Componente di Organi di Giustizia.
3. Verificandosi un motivo d'incompatibilità, il Supervisore viene escluso temporaneamente dal quadro degli Ufficiali di Gara ai sensi dell'articolo 45.

TITOLO TERZO: LA QUALIFICAZIONE DEGLI UFFICIALI DI GARA

Art. 79 - Qualificazione degli Ufficiali di Gara

1. La qualificazione degli Ufficiali di Gara si attua ai vari livelli territoriali, così come di seguito riportato:
 1. Tipologia dei Corsi:

- 1a. Corsi Base indetti dai Comitati Provinciali ed affidati alla responsabilità ed all'organizzazione dei Commissari Provinciali:
 - 1) corso per la nomina di Segnapunti;
 - 2) corso di abilitazione per la funzione di segnapunti associato;
 - 3) corso per la nomina di Arbitro indoor;
 - 4) corso di abilitazione per la funzione di arbitro associato.

- 1b. Corsi Base indetti dai Comitati Regionali ed affidati alla responsabilità ed all'organizzazione dei Commissari Regionali:
 - 1) corso per la nomina di Arbitro beach;
 - 2) corso per la nomina di Osservatore;
 - 3) corso di abilitazione per la funzione di osservatore associato.

- 1c. Corsi indetti dal Settore e sotto la responsabilità del Coordinatore Nazionale:
 - 1) corso per il passaggio degli arbitri di Categoria Regionale in ambito indoor alla Categoria Nazionale;
 - 2) corso per Osservatori e Arbitri di Categoria Nazionale per l'inserimento nella Categoria Nazionale dei Delegati Arbitrali;
 - 3) corso di abilitazione per la funzione di Addetto al Referto Elettronico;
 - 4) corso di abilitazione per la funzione di Giudice di Linea;
 - 5) corso di abilitazione per la funzione di Addetto al Video Check;
 - 6) corso per il passaggio degli arbitri di Categoria Regionale in ambito beach alla Categoria Nazionale;
 - 7) corso per Supervisor Arbitrali nell'ambito beach;
 - 8) corso di abilitazione alla funzione di Supervisore Arbitrale per Tornei Giovanili Nazionali di Beach Volley.

2. Raduni precampionato per gli Ufficiali di Gara:
 - 2a. Raduno della categoria provinciale a cura della Commissione Provinciale;
 - 2b. Raduno della categoria regionale a cura della Commissione Regionale;
 - 2c. Raduni della categoria nazionale a cura delle rispettive Commissioni.

3. Riunioni tecniche periodiche a cura della Commissione Provinciale.

4. Corsi di aggiornamento.

5. Altre iniziative approvate dal Consiglio Federale.

Art. 80 - Qualificazione degli Ufficiali di Gara: La figura di Docente

1. Al fine di perseguire un costante processo di qualificazione degli Ufficiali di Gara, le Commissioni Regionali e il Settore Nazionale si avvalgono di Docenti appositamente formati.
2. I Docenti Ufficiali di Gara vengono classificati in:
 - a) Docenti Regionali nell'ambito indoor e nell'ambito beach;
 - b) Docenti Nazionali nell'ambito indoor e nell'ambito beach.
 - a1) Sono Docenti Regionali UG nell'ambito indoor i tesserati FIPAV in possesso di adeguate conoscenze tecniche e regolamentari che hanno superato con esito positivo i previsti corsi di abilitazione o di aggiornamento organizzati dai Comitati Regionali secondo quanto riportato nelle circolari attuative. Il numero dei partecipanti ai suddetti corsi dovrà essere conforme alle reali esigenze dei Comitati Regionali e, in un contesto di congrua distribuzione territoriale, anche a quelle dei singoli Comitati Provinciali. È cura dell'Area Sviluppo e Formazione, su indicazione del Responsabile Nazionale del Settore Tecnico, nominare il Docente Nazionale responsabile dei programmi e delle prove di abilitazione dei corsi. La ratifica del superamento dei corsi di abilitazione e di aggiornamento dei Docenti Regionali è di pertinenza dell'Area Sviluppo e Formazione;
 - a2) I Docenti Regionali nell'ambito indoor vengono impiegati, fermo restando quanto previsto dagli artt. 81 comma 3, 82 comma 3, 83 comma 3 e 84 comma 3 nelle iniziative di formazione di cui all'articolo 79, punti 1a e 1b (eccetto 1b.1), 2a, 2b, 3 e 4;
 - a3) I Docenti Regionali nell'ambito indoor che non svolgeranno attività formativa per un'intera stagione agonistica non saranno confermati. I Commissari Regionali, al termine di ogni stagione agonistica,

comuniceranno al Responsabile Nazionale del Settore Tecnico e al Coordinatore Nazionale l'eventuale elenco dei docenti da dismettere per la successiva ratifica da parte dell'Area Sviluppo e Formazione;

a4) Sono Docenti Regionali UG nell'ambito beach i tesserati FIPAV in possesso di adeguate conoscenze tecniche e regolamentari che hanno superato con esito positivo i previsti corsi di abilitazione o di aggiornamento. È cura dell'Area Sviluppo e Formazione, su indicazione del Responsabile Nazionale del Settore Tecnico, nominare il Docente Nazionale responsabile del programma e delle prove di abilitazione dei corsi. La ratifica del superamento dei corsi di abilitazione e di aggiornamento dei Docenti Regionali è di pertinenza dell'Area Sviluppo e Formazione;

a5) I Docenti Regionali nell'ambito beach vengono impiegati nei corsi di cui all'art. 79, punto 1b.1 e nelle altre attività programmate in ambito beach dalla Commissione Regionale;

a6) I Docenti Regionali operano nell'ambito delle Scuole Regionali Ufficiali di Gara (S.R.U.G.), che rappresentano, ove costituite, le strutture preposte a sovrintendere ai processi formativi degli Ufficiali di Gara in ambito territoriale; in assenza dell'istituzione delle stesse, i Docenti vengono coordinati dal Commissario Regionale, d'intesa con il Comitato Regionale;

b1) Sono Docenti Nazionali UG i tesserati FIPAV in possesso di adeguate conoscenze tecniche e regolamentari, nonché di comprovate esperienze in campo formativo, che hanno superato con esito positivo i previsti corsi di abilitazione programmati dall'Area Sviluppo e Formazione. La ratifica del superamento dei corsi di abilitazione dei Docenti Nazionali è di pertinenza dell'Area Sviluppo e Formazione;

b2) I Docenti Nazionali vengono impiegati nelle iniziative di formazione di cui all'articolo 79, punti 1c e 2c. Previa autorizzazione del Responsabile Nazionale del Settore Tecnico o del Capo Area Sviluppo e Formazione, potranno essere utilizzati anche nelle iniziative organizzate a livello regionale e provinciale e rivolte agli UG delle relative categorie;

b3) I Docenti Nazionali operano, sotto il coordinamento del Responsabile Nazionale del Settore Tecnico, nell'ambito dell'Area Sviluppo e Formazione;

b4) Sarà cura del Responsabile Nazionale del Settore Tecnico, al termine di ogni stagione agonistica, sottoporre all'Area Sviluppo e Formazione i nominativi dei Docenti Nazionali da confermare o da dismettere per l'approvazione.

Art. 81 – Corso per la nomina a Segnapunti

1. Il corso per la nomina a Segnapunti è indetto dai Comitati Provinciali ed affidato alla responsabilità ed all'organizzazione dei Commissari Provinciali.
2. Il programma del corso di cui al comma precedente e le modalità della prova d'esame sono stabilite dall'Area Sviluppo e Formazione su proposta del S.N.U.G..
3. Il corso sarà tenuto o da Docenti Regionali o da Ufficiali di Gara della Categoria Nazionale, individuati dal Commissario Provinciale con il parere positivo del Commissario Regionale.
4. Le risultanze del corso per la nomina a Segnapunti vengono inoltrate dal Commissario Provinciale al Commissario Regionale che provvede alla ratifica ed all'invio della documentazione alla Segreteria del Settore Nazionale secondo le indicazioni presenti nelle apposite circolari emanate annualmente.

Art. 82 – Corso per l'abilitazione alla funzione di segnapunti associato

1. Il corso per tesserati da abilitare alla funzione di segnapunti associato è indetto dai Comitati Provinciali ed affidato alla responsabilità ed all'organizzazione dei Commissari Provinciali.
2. Il programma del corso di cui al comma precedente e le modalità della prova d'esame sono stabilite dall'Area Sviluppo e Formazione su proposta del S.N.U.G..
3. Il corso sarà tenuto o da Docenti Regionali o da Ufficiali di Gara della Categoria Nazionale, individuati dal Commissario Provinciale con il parere positivo del Commissario Regionale.
4. Le risultanze del corso per l'abilitazione alla funzione di segnapunti associato rimangono presso il Comitato Provinciale che provvede al rilascio di apposita attestazione per i partecipanti che hanno conseguito l'idoneità.

Art. 83 - Corso per la nomina ad Arbitro indoor

1. Il corso per la nomina ad Arbitro indoor è indetto dai Comitati Provinciali ed affidato alla responsabilità ed all'organizzazione dei Commissari Provinciali.
2. Il programma del corso di cui al comma precedente e le modalità della prova d'esame sono stabilite dall'Area Sviluppo e Formazione su proposta del S.N.U.G..
3. Il corso per la nomina ad Arbitro sarà tenuto da Docenti Regionali.
4. Le risultanze del corso per la nomina ad Arbitro indoor vengono inoltrate dal Commissario Provinciale al Commissario Regionale che provvede alla ratifica ed all'invio della documentazione alla Segreteria del Settore Nazionale secondo le indicazioni presenti nelle apposite circolari emanate annualmente.

Art. 84 - Corso per l'abilitazione alla funzione di arbitro associato

1. Il corso per tesserati da abilitare alla funzione di arbitro associato è indetto dai Comitati Provinciali ed affidato alla responsabilità ed all'organizzazione dei Commissari Provinciali.
2. Il programma del corso di cui al comma precedente e le modalità della prova d'esame sono stabilite dall'Area Sviluppo e Formazione su proposta del S.N.U.G..
3. Il corso potrà essere tenuto da Docenti Regionali o da Ufficiali di Gara della Categoria Nazionale, individuati dal Commissario Provinciale con il parere positivo del Commissario Regionale.
4. Le risultanze del corso per l'abilitazione alla funzione di arbitro associato vengono inoltrate dal Commissario Provinciale al Commissario Regionale.
5. Il Comitato Provinciale provvede al rilascio di apposita attestazione per i partecipanti che hanno conseguito l'idoneità alla funzione di arbitro associato.

Art. 85 - Corso per la nomina ad Arbitro beach

1. Il corso per la nomina ad arbitro beach è indetto dai Comitati Regionali ed affidati alla responsabilità ed all'organizzazione dei Commissari Regionali.
2. Il programma del corso di cui al comma precedente e le modalità della prova d'esame sono stabilite dall'Area Sviluppo e Formazione su proposta del S.N.U.G..
3. Il corso sarà tenuto da Docenti Regionali abilitati nell'ambito del beach volley come riportato all'articolo 80, punto 2.a4.
4. Il Commissario Regionale provvede ad inoltrare la documentazione del corso per la nomina ad Arbitro beach, nonché i risultati degli esami, alla Segreteria del Settore Nazionale per la ratifica da parte del Coordinatore Nazionale, secondo le indicazioni presenti nelle apposite circolari emanate annualmente.

Art. 86 - Corso per la nomina ad Osservatore

1. Il corso per la nomina ad Osservatore è indetto dai Comitati Regionali ed affidati alla responsabilità ed all'organizzazione dei Commissari Regionali.
2. Il programma del corso di cui al comma precedente e le modalità della prova d'esame sono stabilite dall'Area Sviluppo e Formazione su proposta del S.N.U.G..
3. Il corso sarà tenuto da Docenti Regionali.
4. Il Commissario Regionale provvede ad inoltrare la documentazione del corso per la nomina ad Osservatore, ed i risultati degli esami, alla Segreteria del Settore Nazionale per la ratifica da parte del Coordinatore Nazionale, secondo le indicazioni presenti nelle apposite circolari emanate annualmente.

Art. 87 - Corso per l'abilitazione alla funzione di osservatore associato

1. Il corso per arbitri da abilitare alla funzione di osservatore associato è indetto dai Comitati Regionali ed affidato alla responsabilità ed all'organizzazione dei Commissari Regionali.

2. Il programma del corso di cui al comma precedente e le modalità della prova d'esame sono stabilite dal Consiglio Federale dall'Area Sviluppo e Formazione su proposta del S.N.U.G..
3. Il corso sarà tenuto da Docenti Regionali.
4. Le risultanze del corso per l'abilitazione alla funzione di osservatore associato rimangono presso il Comitato Regionale che provvede al rilascio di apposita attestazione per i partecipanti che hanno conseguito l'idoneità.

Art. 88 - Corso per il passaggio degli arbitri di Categoria Regionale in ambito indoor alla Categoria Nazionale

1. Il corso per il passaggio nella Categoria Nazionale degli Arbitri indoor della Categoria Regionale è indetto annualmente dal Coordinatore Nazionale.
2. Il programma del corso è definito dal Coordinatore Nazionale in collaborazione con la Commissione Ruolo B2 e con il Responsabile Nazionale del Settore Tecnico.
3. Gli arbitri proposti dai Commissari Regionali parteciperanno ad un corso selettivo teorico-pratico che li vedrà impegnati nell'ambito di una manifestazione a carattere nazionale.
4. Il Coordinatore Nazionale, sulla base delle risultanze trasmesse dalla Commissione Ruolo B2 propone i nominativi degli arbitri meritevoli del passaggio nella Categoria Nazionale (Ruolo B2) al Consiglio Federale in occasione della formazione dei ruoli per la stagione agonistica successiva.

Art. 89 - Corso per il passaggio degli Arbitri di Categoria Regionale in ambito beach alla Categoria Nazionale

1. Il corso per il passaggio nella Categoria Nazionale degli Arbitri di beach volley della Categoria Regionale è indetto annualmente dal Coordinatore Nazionale.
2. Il programma del corso è definito dal Coordinatore Nazionale in collaborazione con la Commissione Beach Volley e con il Responsabile Nazionale del Settore Tecnico.
3. Gli arbitri proposti dai Commissari Regionali parteciperanno ad un corso selettivo teorico-pratico che li vedrà impegnati nell'ambito di più manifestazioni a carattere nazionale nell'ambito giovanile.
4. Il Coordinatore Nazionale, sulla base delle risultanze trasmesse dalla Commissione Beach Volley propone i nominativi degli arbitri meritevoli del passaggio nella Categoria Nazionale (2° Livello) al Consiglio Federale in occasione della formazione dei ruoli per la stagione agonistica successiva.

Art. 90 - Corso per l'inserimento nella Categoria Nazionale dei Delegati Arbitrali

1. Il corso per l'inserimento nella Categoria Nazionale dei Delegati Arbitrali, rivolto agli Osservatori della Categoria Regionale e agli Arbitri appartenenti alla Categoria Nazionale, o dimessi da questa da non oltre una stagione agonistica, è indetto dal Coordinatore Nazionale.
2. Il programma del corso è definito dal Coordinatore Nazionale in collaborazione con la Commissione Valutazione Prestazioni e con il Responsabile Nazionale del Settore Tecnico.
3. I candidati parteciperanno ad un corso selettivo teorico-pratico nell'ambito di una manifestazione a carattere nazionale.
4. Il Coordinatore Nazionale, sulla base delle risultanze trasmesse dalla Commissione Valutazione Prestazioni, propone i nominativi meritevoli del passaggio nella Categoria Nazionale dei Delegati Arbitrali all'approvazione del Consiglio Federale in occasione della formazione dei ruoli per la stagione agonistica successiva.

Art. 91 - Corso per l'inserimento nella Categoria Nazionale dei Supervisorii Arbitrali

1. Il corso per l'inserimento nella Categoria Nazionale dei Supervisorii Arbitrali è indetto dal Coordinatore Nazionale.
2. Il programma del corso è definito dal Coordinatore Nazionale in collaborazione con la Commissione Beach Volley e con il Responsabile Nazionale del Settore Tecnico.
3. Il Coordinatore Nazionale, sulla base delle risultanze trasmesse dalla Commissione Beach Volley, propone i nominativi dei supervisorii arbitrali risultati idonei all'approvazione del Consiglio Federale in occasione della formazione dei ruoli per la stagione agonistica successiva.

Art. 92 - Corso per l'abilitazione alla funzione di Supervisore Arbitrale per Tornei Nazionali Giovanili

1. Il corso per l'abilitazione alla funzione di Supervisore Arbitrale per Tornei Nazionali Giovanili è indetto dal Coordinatore Nazionale.
2. Il programma del corso è definito dal Coordinatore Nazionale in collaborazione con la Commissione Beach Volley e con il Responsabile Nazionale del Settore Tecnico.
3. Il Coordinatore Nazionale, sulla base delle risultanze trasmesse dalla Commissione Beach Volley, aggiorna l'elenco degli Ufficiali di Gara abilitati alla funzione di Supervisore Arbitrale per Tornei Nazionali Giovanili.

Art. 93 - Corso di abilitazione per la funzione di Addetto al Referto Elettronico

1. Il corso di abilitazione per la funzione di Addetto al Referto Elettronico è indetto dal Coordinatore Nazionale.
2. Il programma del corso è definito dal Coordinatore Nazionale, in collaborazione con il Segretario del Settore, con il Responsabile Nazionale del Settore Tecnico e con il supporto della Società fornitrice del software.
3. Il Coordinatore Nazionale, sulla base delle risultanze del corso, aggiorna l'elenco degli Ufficiali di Gara abilitati alla funzione.

Art. 94 - Corso di abilitazione per la funzione di Giudice di Linea

1. Il corso di abilitazione per la funzione di giudice di linea è indetto dal Coordinatore Nazionale.
2. Il programma del corso è definito dal Coordinatore Nazionale in collaborazione con la Commissione Ruolo A, il Segretario del Settore ed il Responsabile Nazionale del Settore Tecnico.
3. Il Coordinatore Nazionale, sulla base delle risultanze del corso, aggiorna l'elenco degli Ufficiali di Gara abilitati alla funzione.

Art. 95 - Corso di abilitazione per la funzione di Addetto al Video Check

1. Il corso di abilitazione per la funzione di Addetto al Video Check è indetto dal Coordinatore Nazionale.
2. Il programma del corso è definito dal Coordinatore Nazionale in collaborazione con il Segretario del Settore e con le Leghe delle società che utilizzano tale tecnologia.
3. Il Coordinatore Nazionale, sulla base delle risultanze scaturite, aggiorna l'elenco degli Ufficiali di Gara abilitati alla funzione.

Art. 96 - Raduni precampionato per gli Ufficiali di Gara

1. Tutti gli Ufficiali di Gara sono tenuti a partecipare ai raduni precampionato annualmente organizzati per categorie di appartenenza dalle strutture preposte così come di seguito indicato:

- 1a) per la Categoria Provinciale, dalla Commissione Provinciale in collaborazione con il Comitato Provinciale;
 - 1b) per la Categoria Regionale, dalla Commissione Regionale in collaborazione con il Comitato Regionale;
 - 1c) per la Categoria Nazionale, dal Coordinatore Nazionale e dalle rispettive Commissioni Nazionali in collaborazione con il Responsabile Nazionale del Settore Tecnico;
2. Il calendario ed il programma dei raduni a livello provinciale devono essere comunicati al Commissario Regionale, alla Commissione Territorio e alla Segreteria del Settore Nazionale.
 3. Il calendario ed il programma dei raduni a livello regionale devono essere comunicati alla Commissione Territorio e alla Segreteria del Settore Nazionale.
 4. Il programma dei raduni è di pertinenza delle rispettive Commissioni che si avvarranno, per gli interventi di natura tecnica, di Docenti Regionali in ambito provinciale e/o regionale e di Docenti Nazionali in ambito nazionale.
 5. I Commissari Regionali, d'intesa con i rispettivi Comitati, potranno richiedere la presenza di Docenti Nazionali e/o Componenti del Settore Nazionale ai raduni di carattere regionale inoltrando apposita richiesta al Responsabile Nazionale del Settore Tecnico e al Capo Area Sviluppo e Formazione per quanto riguarda la presenza di Docenti Nazionali e al Coordinatore Nazionale per quanto riguarda la presenza di Componenti del Settore Nazionale.
 6. I Commissari Provinciali, d'intesa con i rispettivi Comitati e dopo aver informato i Commissari Regionali, potranno richiedere la presenza di Docenti Nazionali e/o Componenti del Settore Nazionale ai raduni di carattere provinciale inoltrando apposita richiesta al Responsabile Nazionale del Settore Tecnico e al Capo Area Sviluppo e Formazione per quanto riguarda la presenza di Docenti Nazionali e al Coordinatore Nazionale per quanto riguarda la presenza di Componenti del Settore Nazionale.
 7. La partecipazione ai raduni è obbligatoria; l'assenza ingiustificata a tali raduni costituisce elemento di cui i Commissari dovranno tener conto nella valutazione di fine stagione.

Art. 97 - Riunioni Tecniche Periodiche (RTP) per gli Ufficiali di Gara

1. È compito dei Commissari Provinciali organizzare, interfacciandosi con il Responsabile della S.R.U.G., con cadenza periodica, orientativamente bimestrale, riunioni tecnico/organizzative alle quali sono tenuti a partecipare tutti gli Ufficiali di Gara delle Categorie Provinciale e Regionale.
2. Il calendario ed il programma delle singole riunioni devono essere comunicati al Commissario Regionale, alla Commissione Territorio ed alla Segreteria del Settore Nazionale.
3. Gli argomenti di natura tecnica potranno essere trattati solo da Docenti Regionali o Nazionali (in tal caso solo dopo richiesta autorizzata); per argomenti particolari, potranno essere designati esperti della materia specifica oggetto di trattazione.
4. È demandata al Responsabile Nazionale del Settore Tecnico, la facoltà di proporre annualmente alcuni argomenti tecnici di interesse generale da trattare, su tutto il territorio nazionale, in specifiche riunioni.
5. L'assenza ingiustificata alle riunioni costituisce un elemento di cui il Commissario Provinciale terrà conto nella valutazione di fine stagione.
6. Alle riunioni tecniche periodiche potranno essere invitati anche gli Ufficiali di Gara con la qualifica di Benemerito e di Arbitro d'Onore.
7. Le disposizioni del presente articolo non si applicano ai Segnapunti Associati ed agli Arbitri Associati come previsto dagli articoli 41 e 42. È comunque data facoltà ai Comitati Provinciali, per specifiche esigenze locali, di organizzare incontri tecnici per tali figure.

Art. 98 - Corsi di aggiornamento per gli Ufficiali di Gara

1. Gli Ufficiali di Gara sono tenuti a partecipare a corsi di aggiornamento eventualmente indetti ai vari livelli (provinciale, regionale) dai rispettivi Commissari in collaborazione con il Comitato territoriale di riferimento.

2. Il calendario ed il programma dei corsi a livello regionale devono essere comunicati alla Commissione Territorio e alla Segreteria del Settore Nazionale.
3. Le disposizioni del presente articolo non si applicano ai Segnapunti Associati ed agli Arbitri Associati come previsto dagli articoli 41 e 42. È comunque data facoltà ai Comitati Provinciali, per specifiche esigenze locali, organizzare incontri tecnici per tali figure.
4. Il calendario ed il programma dei corsi a livello provinciale devono essere comunicati al Commissario Regionale, alla Commissione Territorio ed alla Segreteria del Settore Nazionale.
5. Per i corsi di cui ai comma 2, i Commissari Regionali si avvarranno usualmente di Docenti Regionali. I Commissari Regionali, d'intesa con i rispettivi Comitati, potranno richiedere la presenza di Docenti Nazionali e/o Componenti del Settore Nazionale ai corsi di carattere provinciale e/o regionale inoltrando apposita richiesta al Responsabile Nazionale del Settore Tecnico e al Capo Area Sviluppo e Formazione per quanto riguarda la presenza di Docenti Nazionali e al Coordinatore Nazionale per quanto riguarda la presenza di Componenti del Settore Nazionale.
6. Per i corsi di cui ai comma 4, i Commissari Provinciali, si avvarranno usualmente di Docenti Regionali. I Commissari Provinciali, d'intesa con i rispettivi Comitati e dopo aver informato i Commissari Regionali, potranno richiedere la presenza di Docenti Nazionali e/o Componenti del Settore Nazionale ai corsi di carattere provinciale e/o regionale inoltrando apposita richiesta al Responsabile Nazionale del Settore Tecnico e al Capo Area Sviluppo e Formazione per quanto riguarda la presenza di Docenti Nazionali e al Coordinatore Nazionale per quanto riguarda la presenza di Componenti del Settore Nazionale.
7. Nei corsi rivolti agli Ufficiali di Gara della Categoria Nazionale, indetti dal Coordinatore Nazionale in collaborazione con le Commissioni Nazionali di riferimento ed il Responsabile Nazionale del Settore Tecnico, può essere prevista la presenza di Docenti Nazionali.
8. La partecipazione ai corsi è obbligatoria; l'assenza ingiustificata agli stessi costituisce elemento di cui i Commissari dovranno tener conto nella valutazione di fine stagione.